

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 dicembre 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 5 ottobre 2004, n. 5.

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, «Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999, n. VI/309)» e disposizioni transitorie..... Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige»..... Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 aprile 2004, n. 0120/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale n. 4/2001. Approvazione..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 aprile 2004, n. 0121/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata. Approvazione..... Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGI REGIONALI 21 ottobre 2004, n. 23.

Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Pag. 16

REGIONE CALABRIA

LEGGI REGIONALI 11 agosto 2004, n. 18.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)..... Pag. 25

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 5 ottobre 2004, n. 5.

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, «Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999, n. VI/309)» e disposizioni transitorie.

(Pubblicato nel 1° suppl. strao. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 7 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 e disposizioni transitorie

1. Al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al n. 2), lettera e), comma 1, dell'art. 5, le parole «km 2» sono sostituite dalle parole «500 metri»;

b) la tavola 4 è sostituita dalla seguente:

Tav. 4.

METANO (nuovo P.V. e/o potenziamento di P.V. esistente)	2 km di:	effettiva percorrenza da altri impianti di metano anche se ubicati in centro abitato.
--	----------	---

2. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), n. 2) e di cui alla tavola 4 del regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2, come modificate dal presente regolamento, si applicano fino alla data di approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo programma di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 5 ottobre 2004

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1056 del 28 settembre 2004.

04R0673

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 9 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità e diario

1. L'indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 la diaria di cui all'art. 2 della medesima legge che spetta a tutti i consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all'80 per cento di quelle fissate al 31 gennaio 2005 e verranno rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT.

Art. 2.

Assegno vitalizio

1. L'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Assegno vitalizio per i consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa*). — 1. Ai consiglieri, in carica fino alla XIII Legislatura compresa, dopo la cessazione dal mandato, spetta, quale parte integrante dell'indennità, l'assegno vitalizio secondo i criteri ed in base ai requisiti previsti per i membri della camera dei deputati fatta eccezione per l'età che è elevata da sessanta a sessantacinque anni ed il periodo minimo di contribuzione che è elevato da cinque anni a due legislature complete. Una di esse può essere stata svolta anche in forma parziale purché almeno per la sua metà, ma in questo caso per il periodo mancante al completamento della legislatura è previsto l'obbligo di versamento del contributo da parte del consigliere interessato.

2. La misura massima dell'assegno vitalizio è altresì limitata al 76 per cento dell'indennità parlamentare lorda, esclusa la diaria, e spetta dopo venti anni di contribuzione. La misura dell'assegno dopo due legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, è pari al 38 per cento dell'indennità parlamentare lorda, esclusa la diaria, ed è aumentata del 3,80 per cento per ogni anno di contribuzione secondo la tabella di cui all'allegato A).

3. L'indennità parlamentare da prendere in considerazione è quella vigente dal 1° gennaio dell'ultimo anno in carica e successivamente rivalutata in base all'indice ISTAT, per il lasso di tempo che intercorre tra il 31 dicembre dell'ultimo anno di carica ed il 1° gennaio in cui decorre la corresponsione dell'assegno. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'assegno vitalizio è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.

4. Per tutti i consiglieri, che al termine della XIII Legislatura non abbiano versato contributi per l'assegno vitalizio per la durata di quattro legislature, la misura dell'assegno vitalizio netto al momento della maturazione e per tutti gli anni successivi di godimento non può essere superiore alla misura dell'indennità consiliare netta tempo per tempo vigente.

5. Il contributo obbligatorio per l'assegno vitalizio è fissato al 18 per cento dell'indennità consiliare, esclusa la diaria, e, con decorrenza 1° gennaio 2005, nella misura del 21 per cento.

6. Con decorrenza dalla XIV Legislatura il contributo obbligatorio per l'assegno vitalizio è fissato nella misura del 30 per cento dell'indennità consiliare di cui all'art. 2, esclusa la diaria.

7. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo di due legislature, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio ha diritto alla restituzione delle quote del contributo obbligatorio versate, incrementate dai risultati ottenuti dai fondi di cui al comma 12.

8. Tutti i consiglieri, in carica nella XIII Legislatura, indipendentemente dallo stato civile e dall'aver o meno prole, sono tenuti a corrispondere una apposita quota obbligatoria corrispondente al 4 per cento dell'indennità consiliare lorda. Gli importi corrisposti da chi non è coniugato ed è senza prole serviranno a tutelare gli aventi diritto all'eventuale verificarsi delle condizioni. Per la XIV e successive legislature tale contribuzione è compresa nel contributo di cui al comma 6. Tale contribuzione comporta il diritto da parte del coniuge e dei figli, nel caso di decesso del consigliere che abbia maturato due legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, ad ottenere l'attribuzione della quota del 65 per cento dell'importo lordo del vitalizio goduto dal consigliere. La quota al coniuge e ai figli si devolerà nelle percentuali previste dalle disposizioni relative alla successione legittima. La perdita del diritto da parte di uno dei beneficiari alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli eventuali altri aventi diritto. Tale disciplina si estende anche ai titolari e a chi è in aspettativa di ottenere l'assegno vitalizio. Al consigliere che ha terminato il mandato elettivo e che non risulta essere coniugato ed è senza prole avente diritto alla quota o che non abbia raggiunto due legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1, vengono restituiti i contributi versati, quantificati sulla base dei risultati ottenuti dal fondo di cui al comma 12. La restituzione dei contributi quantificati in base ai risultati della specifica gestione avviene anche per i consiglieri regionali eletti nella XI e XII legislatura che non abbiano effettuato due legislature di contribuzione, previo il rispetto delle condizioni previste al comma 1. L'Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le relative modalità operative.

9. L'assegno vitalizio diretto e la quota, o la parte di essa, attribuita al coniuge e ai figli vengono sospesi per la durata del mandato se il titolare viene a far parte di qualsiasi consiglio regionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o delle giunte provinciali di Trento e Bolzano. Alla cessazione dal mandato l'assegno o la quota saranno ripristinati e, in caso di mandato nel consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.

10. Nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità, nonché dei consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima della XI Legislatura si applicano le disposizioni sull'assegno vitalizio di reversibilità di cui alla disciplina regolamentare.

11. Gli assegni vitalizi spettanti in base all'appartenenza ad altri consigli regionali, al Parlamento nazionale o europeo o alle giunte provinciali sono cumulabili con quello del consiglio, regionale solo fino al tetto massimo previsto per la camera dei deputati. L'assegno vitalizio erogato dal consiglio regionale viene a tal fine decurtato. Il consigliere è tenuto a dichiarare all'ufficio di presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio o l'entità degli assegni vitalizi in godimento e ogni eventuale variazione agli stessi.

12. I contributi obbligatori previsti dalla presente legge, ad eccezione della trattenuta prevista dagli articoli 4-ter e 5, e gli importi iscritti nelle attuali gestioni costituiscono un unico fondo che concorre a ridurre l'onere per gli assegni vitalizi e di reversibilità a carico del bilancio del consiglio regionale. L'ufficio di presidenza con proprio regolamento disciplina la gestione della contribuzione e individua una idonea garanzia a tutela dei versamenti effettuati dai consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura.».

Art. 3.

Contributo di solidarietà e trattamento indennitario per i consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 2/1995 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 4-bis (*Contributo di solidarietà*) — 1. A carico degli assegni vitalizi e di reversibilità dei consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa viene effettuata, con decorrenza 1° gennaio 2005, una trattenuta del 4 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

2. L'Ufficio di presidenza con regolamento individuerà le relative modalità operative».

«Art. 4-ter (*Trattamento indennitario per i consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature*) — 1. Ai consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive legislature, dopo la cessazione del mandato, spetta, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del mandato, se superiore, un trattamento indennitario.

2. La misura del trattamento indennitario viene determinata capitalizzando le contribuzioni di cui all'art. 4, comma 6, come incrementate da un interesse pari alla rivalutazione annua dell'indennità, esclusa la diaria, prevista per i membri della camera dei deputati. La rivalutazione avrà effetto fino al raggiungimento del diritto al trattamento indennitario.

3. Il contributo obbligatorio di cui all'art. 4, comma 6 è incrementato di una pari contribuzione a carico del bilancio del consiglio regionale, rivalutata in base alle disposizioni di cui al comma 2. L'Ufficio di presidenza determina con proprio regolamento le modalità operative.

4. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione di un trattamento indennitario è di una legislatura. Al consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo spetta la restituzione della contribuzione dallo stesso versata incrementata della rivalutazione di cui al comma 2.

5. Il consigliere, alla cessazione del mandato, ha le seguenti opzioni:

a) restituzione dell'intero montante come costituito dalle proprie contribuzioni come rivalutate dal comma 2. Il montante derivante dalle contribuzioni del consiglio regionale rimane acquisito al fondo;

b) restituzione di un importo inferiore o uguale al 33 per cento del montante costituito dalle proprie contribuzioni rivalutate secondo i criteri, di cui al comma 2, mantenendo inalterato il diritto alla trasformazione del montante residuo in rendita, comprensivo del montante derivante dalla contribuzione del consiglio regionale;

c) trasformazione del montante, al momento della maturazione del diritto di erogazione del trattamento indennitario, in rendita vitalizia erogata dal consiglio regionale secondo le modalità definite dall'ufficio di presidenza, con facoltà del consigliere di optare per una rendita reversibile.

6. L'ufficio di presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità di conversione in rendita avuto riguardo a basi demografiche/attuariali vigenti alla data di conversione, applicando, se del caso, i massimi tassi di interesse garantibili e consentiti dalla legislazione vigente al momento del calcolo dei coefficienti medesimi.

7. Il montante accumulato, in caso di decesso del consigliere prima dell'acquisizione del diritto all'erogazione del trattamento indennitario, sarà devoluto in base alla disciplina inerente alla successione legittima.

8. Il contributo obbligatorio di cui all'art. 4, comma 6 e la pari quota versata a carico del bilancio del consiglio regionale costituiscono il «fondo indennità» amministrato con le modalità del fondo di solidarietà di cui all'art. 5. L'erogazione del trattamento indennitario nella misura e con i requisiti previsti dal presente articolo rimane a carico del bilancio del consiglio regionale il quale liquida a proprio favore la posizione nel fondo del beneficiario. Le eventuali quote di rendita finanziaria maturate dal fondo di cui presente comma concorreranno a ridurre l'onere a carico del bilancio del consiglio regionale.».

Art. 4.

Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà

1. L'art. 5 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà*). — 1. Ai fini previdenziali, i consiglieri sono tenuti a versare un contributo mensile obbligatorio in misura percentuale riferita all'indennità consiliare, esclusa la diaria, pari a quella prevista per i membri del Parlamento, al fondo di solidarietà e, con decorrenza 1° gennaio 2005, pari al 10 per cento dell'indennità consiliare, esclusa la diaria.

2. Con decorrenza dalla XIV Legislatura l'ufficio di presidenza è delegato ad individuare la percentuale riferita all'indennità consiliare, esclusa la diaria, a titolo di contributo mensile obbligatorio da versare al fondo di solidarietà in misura non superiore al 10 per cento.

3. Alla fine di ogni legislatura il consigliere o gli aventi diritto nel caso di decesso del consigliere nel corso della legislatura, hanno diritto ad ottenere una indennità di fine mandato quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal fondo. Il tutto senza oneri a carico del bilancio del consiglio regionale.

4. Per i periodi di mandato anteriori alla XI Legislatura, gli assegni di fine mandato saranno calcolati secondo la disciplina regolamentare con riferimento agli importi dell'indennità e della diaria vigenti al momento della liquidazione.»

Art. 5.

Norme non applicabili

1. L'art. 6 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Norme non applicabili*). 1 — Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, ai consiglieri non si applicano le disposizioni previste per i membri del Parlamento relative:

a) al completamento del versamento delle quote in caso di anticipata chiusura di una legislatura o di scioglimento di un consiglio provinciale. L'ufficio di presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità operative per la tutela dei diritti maturati dai beneficiari;

b) al completamento del versamento delle quote per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo nel caso di mandato esercitato per un periodo inferiore a nove anni, sei mesi e un giorno;

c) al versamento delle quote di riscatto in caso di proclamazione in corso di legislatura ad esclusione del caso di subentro nella carica in seguito ad annullamento della elezione di un consigliere provinciale;

d) all'erogazione delle altre provvidenze che potranno essere deliberate dal collegio dei deputati questori a carico del fondo di solidarietà;

e) all'assistenza sanitaria integrativa.»

Art. 6.

Norma transitoria

1. Il consigliere eletto nella XIV Legislatura e nelle successive legislature che abbia effettuato periodi di mandato nelle legislature fino alla XIII e che non abbia maturato alcun diritto all'assegno vitalizio, previa restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati dal fondo, ha diritto ad integrare il proprio montante al fine di avvantaggiarsi della disciplina prevista dall'art. 4-ter, comma 5, lettera c). L'ufficio di presidenza determinerà con proprio regolamento le relative modalità operative.

2. Il consigliere eletto per la prima volta nella XIII Legislatura e successivamente non rieletto può optare al posto della restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati di gestione, per la trasformazione del montante costituito dalle proprie contribuzioni rivalutate in base alla disciplina prevista dall'art. 4-ter, comma 2, in una rendita vitalizia a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. All'art. 8, comma 2, lettera d) della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 le parole «comma 8» vengono sostituite dalle parole «comma 11».

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'anno 2005 e per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 28 ottobre 2004

DURNWALDER

04R0706

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 aprile 2004, n. 0120/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» dispone, tra l'altro, che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie per l'acquisto della prima casa con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione dei criteri e delle modalità di concessione delle garanzie sopra indicate con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 806 di data 28 marzo 2003 con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento relativo alle garanzie per l'acquisto della prima casa alla IV commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento nella seduta del 14 aprile 2003, giusta comunicazione di data 14 aprile 2003, prot. n. 11/2409-03;

Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

Ritenuto di adottare il «Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 494 di data 5 marzo 2004;

Dato atto che la IV commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo alle garanzie per l'acquisto della prima casa;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», con i relativi allegati, nel testo unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, in sostituzione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 aprile 2004

ILLY

ALLEGATO A

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione delle garanzie integrative di cui all'art. 5, commi 4, 5 primo periodo, commi dal 9 al 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001).

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Fondo: il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito ai sensi dell'art. 5, commi 4, 5 primo periodo, commi dal 9 al 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

b) Mediocredito: il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., banca che amministra mediante i propri organi sociali il Fondo;

c) banca convenzionata: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il Mediocredito;

d) garanzia integrativa: la garanzia integrativa di quella ipotecaria, così come definita dalla sezione II del capitolo I - titolo V delle istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 di data 21 aprile 1999, pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1999;

e) mutui fondiari: operazioni di credito a rimborso rateale perfezionate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 385/1993;

f) prima casa: la prima abitazione in proprietà;

g) uso residenziale: l'uso abitativo dell'immobile.

Art. 2.

Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari

1. L'intervento del fondo può essere richiesto da persone maggiorenni, in possesso dei seguenti requisiti con riferimento alla data di presentazione della domanda:

a) essere residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) non essere proprietari, o nudi proprietari, di altra abitazione ubicata sul territorio nazionale.

2. I beneficiari devono essere unici proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché unici intestatari del mutuo fondiario garantito dal fondo.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. I mutui fondiari per i quali è richiesta la garanzia integrativa del fondo devono essere finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero di immobili ad uso residenziale, limitatamente alla prima casa, ubicati nel territorio regionale.

2. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante un contratto di compravendita, della proprietà di un immobile. In tal caso, il contratto di compravendita deve essere stipulato in data successiva alla presentazione della domanda. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di sole quote di alloggio, né l'acquisto tra soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado, né l'acquisto della nuda proprietà, né l'acquisto di alloggi non completati, fermo restando che, al momento del rilascio della garanzia, l'immobile deve possedere i requisiti per essere abitato.

3. Per costruzione si intende la realizzazione di una nuova unità immobiliare. In tal caso l'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia, la piena proprietà dell'area o la titolarità del diritto di superficie, sulla quale insiste l'intervento, deve risultare in capo al/i richiedente/i, titolare/i della concessione ad edificare. La concessione edilizia deve risultare in capo al/i richiedente/i.

4. Per recupero si intendono i soli interventi di restauro di cui all'art. 69 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), di conservazione tipologica di cui all'art. 70 della legge regionale n. 52/1991 e di risanamento conservativo di cui all'art. 71 della legge regionale n. 52/1991. L'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia la proprietà dell'immobile deve risultare in capo al/i richiedente/i,

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, tra i richiedenti la garanzia e gli esecutori dei lavori non devono sussistere rapporti di società, coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.

Art. 4.

Forma ed entità della garanzia

1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria a primo rischio decrescente a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.

2. La garanzia può essere concessa relativamente alla parte di mutuo eccedente l'80% del valore dei beni oggetto di intervento. L'importo massimo della garanzia fideiussoria è di € 37.500,00.

3. L'importo originario viene gradualmente ridotto mediante successive decurtazioni d'importo corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento del mutuo.

4. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia copre fino al cento per cento della perdita definitiva subita dalla banca convenzionata per capitale, interessi contrattuali e di mora.

5. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del mutuo il valore della garanzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo.

6. La garanzia è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste e/o ottenute in base a leggi regionali o statali.

Art. 5.

Modalità di richiesta dell'intervento del fondo

1. La domanda di rilascio della garanzia deve essere inoltrata al Mediocredito dalla banca convenzionata entro quindici giorni dalla data di affidamento del mutuo fondiario, utilizzando i moduli di cui agli allegati I e IAN.

2. La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta congiuntamente dalla banca convenzionata e dal richiedente, è inoltrata al Mediocredito unitamente alla comunicazione dell'avvenuto affidamento del mutuo fondiario oggetto della garanzia.

Art. 6.

Ammissione della domanda

1. Ad ogni domanda pervenuta, il Mediocredito assegna un numero identificativo progressivo. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda il Mediocredito comunica ai richiedenti e alla banca convenzionata il numero identificativo assegnato e l'unità organizzativa competente per l'istruttoria, utilizzando il modulo di cui all'allegato 2.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Mediocredito svolge l'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti e di quelli oggettivi relativi al mutuo e all'immobile oggetto di intervento sulla base dei dati contenuti nel modulo di domanda e dei relativi allegati presentati e si esprime sull'ammissibilità della domanda, che peraltro è subordinata alla disponibilità finanziaria del fondo, utilizzando il modulo di cui all'allegato 3, ovvero sui motivi che hanno indotto a ritenerla inammissibile.

3. Il Mediocredito in fase di accertamento dei requisiti può richiedere ai soggetti richiedenti e/o alla banca convenzionata, nei termini dell'istruttoria di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e quant'altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito.

4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il Mediocredito procede all'archiviazione della domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti e alla banca convenzionata.

Art. 7.

Rilascio e permanenza della garanzia

1. La stipulazione del contratto di mutuo fondiario deve avvenire successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissione dell'intervento alla garanzia del fondo. Il mutuo deve essere perfezionato secondo le caratteristiche specificate all'art. 11.

2. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto, la banca convenzionata, utilizzando i moduli di cui agli allegati 4 e 4AN, comunica al Mediocredito l'avvenuto perfezionamento del mutuo fondiario e richiede la concessione ed il rilascio definitivi della garanzia.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Mediocredito verifica la permanenza dei requisiti di ammissibilità e procede alla concessione della garanzia che si perfeziona con l'emissione della fideiussione a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei richiedenti secondo lo schema di cui all'allegato 5, trasmettendo entro quindici giorni l'originale del titolo alla banca convenzionata e informando contestualmente i richiedenti. Il Mediocredito può richiedere ai richiedenti e/o alla banca convenzionata, nei termini dell'istruttoria e fissando un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e quant'altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito.

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della garanzia fideiussoria, la banca convenzionata con Mediocredito l'avvenuta acquisizione della stessa utilizzando il modulo di cui all'allegato 6.

5. Entro quindici giorni dall'erogazione parziale o totale del mutuo, la banca convenzionata, mediante il modulo di cui all'allegato 7, ne dà comunicazione al Mediocredito.

Art. 8.

Estinzione della garanzia

1. La garanzia si estingue naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote capitali delle prime rate del mutuo, così come previste dal piano di ammortamento contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata coperta dalla garanzia del Fondo senza che la banca convenzionata abbia comunicato al Mediocredito situazioni di inadempimento, la garanzia del fondo risulta definitivamente estinta.

2. La garanzia si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario correlato, anche parziale se d'entità pari o superiore al residuo valore della garanzia stessa alla data di estinzione del mutuo. In tali casi la banca convenzionata comunica l'evento al Mediocredito entro quindici giorni dall'estinzione totale o parziale del mutuo.

Art. 9.

Obblighi del Mediocredito

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385/1993, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del medesimo decreto legislativo, aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con il Mediocredito per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.

2. Il Mediocredito, entro quindici giorni dalla notifica dell'esecutività del decreto regionale di approvazione della convenzione di cui all'art. 5, comma 12, della legge regionale n. 4/2001, provvede a pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione apposito avviso ed a darne opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle banche che ne fossero interessate la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.

3. Il Mediocredito predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, tempo per tempo, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 10.

Obblighi della banca convenzionata

1. La valutazione del grado di solvibilità dei richiedenti la garanzia, intesa come capacità nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di mutuo, è di esclusiva competenza della banca convenzionata. A tal fine la banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità.

2. I mutui possono essere perfezionati a tasso fisso o indicizzato. I tassi applicati ai mutui a tasso fisso non possono eccedere il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario-edilizio vigente alla data di perfezionamento. I mutui a tasso indicizzato devono prevedere una maggiorazione contenuta entro il limite massimo di cento basis point rispetto al parametro preso a riferimento, tasso base, costituito dall'indicatore EURIBOR a tre o sei mesi.

Art. 11.

Caratteristiche dei mutui

1. I contratti di mutuo devono essere stipulati con atto pubblico ed indicare esplicitamente la natura fondiaria dell'operazione ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 385/1993 e la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal fondo con gli obblighi di cui all'art. 13.

2. I mutui garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal fondo non possono superare il valore dei beni ipotecati, devono avere una durata compresa tra i dieci ed i trent'anni.

3. L'erogazione a saldo dei mutui deve avvenire entro due anni, nel caso di acquisto, ovvero entro tre anni, nel caso di costruzione o recupero, dalla data di ricevimento da parte dei richiedenti, della comunicazione di ammissione della domanda all'agevolazione di cui al presente regolamento. I termini suddetti possono essere prorogati o rideterminati dal Mediocredito su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili.

Art. 12.

Inadempimenti

1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata del mutuo da parte dei mutuatari, la banca convenzionata comunica al Mediocredito, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell'operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la banca convenzionata informa il Mediocredito. La banca convenzionata trasmette periodicamente al Mediocredito, ovvero a sua richiesta, l'estratto conto aggiornato della posizione dei mutuatari relativamente alle rate di mutuo insolute.

2. Nel caso in cui la banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette contestualmente al Mediocredito copia dell'ingiunzione inviata.

3. La banca convenzionata comunica tempestivamente al Mediocredito ogni informazione o evento che sia rilevante per il rapporto di mutuo.

4. La banca convenzionata comunica tempestivamente al Mediocredito, e comunque entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione contrattuale relativa al mutuo che sia rilevante per il rapporto di garanzia.

Art. 13.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari della garanzia hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione della garanzia.

3. È ammesso il subentro solo a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, e in tali casi gli obblighi si trasferiscono al soggetto subentrante.

4. I beneficiari della garanzia sono tenuti, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ad attestare annualmente il rispetto degli obblighi mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Art. 14.

Attivazione del fondo

1. La banca convenzionata che intraprenda azioni esecutive a tutela del proprio credito nei confronti dei mutuatari, informa tempestivamente il Mediocredito dell'avvio delle azioni di recupero, trasmettendo, entro quindici giorni, copia della richiesta rivolta al giudice per l'emissione del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto.

2. Trascorsi i termini previsti dall'atto di precetto, senza che i mutuatari abbiano adempiuto all'obbligazione, la banca convenzionata richiede al Mediocredito la liquidazione di un acconto sulla futura perdita in relazione al valore della garanzia rilasciata dal Fondo.

3. Il Mediocredito verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il Mediocredito attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla banca convenzionata un acconto sulla futura perdita pari al 90% del valore residuo della garanzia.

4. A conclusione della procedura esecutiva con l'avvenuta vendita dell'immobile e l'incasso della quota di sua spettanza del valore realizzato, la banca convenzionata, entro quindici giorni dall'avvenuto incasso, comunica al Mediocredito l'entità della perdita effettivamente subita e richiede la definitiva escussione della garanzia.

5. Il Mediocredito, tenuto conto dell'acconto già liquidato, determina l'entità dell'importo residuo spettante alla banca convenzionata, attinge alle disponibilità del fondo e liquida l'importo alla banca stessa. Qualora l'acconto già liquidato sia superiore alla perdita subita, la banca convenzionata, con valuta pari a quella dell'incasso di cui al comma precedente, ne restituisce l'eccedenza al Mediocredito che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del fondo.

Art. 15.

Inefficacia della garanzia

1. La garanzia del fondo è inefficace nei seguenti casi:

a) la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che le banche avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

b) non sia stato acquisito il benessere del Mediocredito per la proroga dei termini di utilizzo del mutuo di cui all'art. 11, comma 3;

c) non sia stato rispettato l'obbligo di informazione del Mediocredito previsto all'art. 12, commi 3 e 4;

d) la comunicazione al Mediocredito, da parte della banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'art. 12, comma 1;

e) la comunicazione al Mediocredito da parte della banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori, ovvero dell'avvio delle azioni esecutive, non sia avvenuta nei termini di cui agli articoli 12, comma 2 e 14, comma 1;

f) la perdita di cui all'art. 14, comma 5 sia stata causata da inosservanza, negligenza o mancato adempimento, da parte della banca convenzionata, delle azioni, cautele e garanzie per il recupero del credito;

g) il richiedente non abbia rispettato gli obblighi previsti dall'art. 13.

Art. 16.

Termini

1. Tutti i termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. I termini espressi in giorni sono computati come giorni di calendario.

Art. 17.

Disponibilità del fondo

1. Il Mediocredito comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a cura della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai richiedenti, le cui domande non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Mediocredito comunica la data dalla quale è possibile presentare le domande, con avviso da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a cura della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 18.

Norma di rinvio

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.

(*Omissis*).

04R0329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 aprile 2004, n. 0121/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata. Approvazione.

(*Pubblicato nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2004*)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» individua quali interventi di edilizia convenzionata quelli attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese dirette alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici o le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, e per i quali apposite convenzioni con i comuni determinano il prezzo di cessione o assegnazione ed i canoni di locazione;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della commissione consiliare competente, dei criteri e delle modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla medesima legge, nonché i requisiti degli operatori e dei beneficiari;

Atteso che il succitato art. 12 dispone anche la disciplina dello schema tipo della convenzione per l'edilizia convenzionata;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 806 di data 28 marzo 2003 con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento in materia di edilizia convenzionata alla IV commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 153 di data 23 gennaio 2004 con la quale è stata autorizzata la presentazione del regolamento concernente lo schema tipo della convenzione di edilizia convenzionata per interventi fruente di contributo pubblico alla IV commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare ha espresso parere favorevole sui regolamenti in argomento nelle sedute del 14 aprile 2003, giusta comunicazione di data 14 aprile 2003, prot. n. 11/2409-03, e del 10 febbraio 2004, giusta comunicazione di data 17 febbraio 2004, prot. n. 11/1311-04;

Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

Ritenuto di adottare il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata» in uno con lo schema tipo della convenzione ed i relativi allegati;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 497 di data 5 marzo 2004;

Dato atto che la IV commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003, allegati alla comunicazione stessa all'edilizia convenzionata;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata» con i relativi allegati, nel testo unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 aprile 2004

ILLY

ALLEGATO EC

Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata

Capo I

FINALITÀ ED INTERVENTI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di edilizia convenzionata, così come definita dall'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 2.

Tipi di intervento

1. Gli interventi di edilizia convenzionata ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale n. 6/2003 e dal presente regolamento sono i seguenti:

- a) nuova costruzione;
- b) recupero;
- c) acquisto.

2. Gli interventi sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi, dalle imprese e sono finanziati dal fondo per l'edilizia residenziale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 6/2003.

3. Gli immobili oggetto di finanziamento o contributo non devono possedere caratteristiche «di lusso», come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1969, n. 218.

4. Gli interventi attuati dagli operatori sono rivolti alternativamente a vendere, oppure ad assegnare, oppure a locare l'insieme degli alloggi oggetto dell'intervento; gli interventi di cui al comma 1, punto c) sono realizzati dalle ATER e destinati alla sola locazione degli alloggi.

5. Nel caso in cui solo parte degli alloggi realizzati sia destinata all'intervento di edilizia convenzionata, questi devono essere specificamente individuati e indicati nella documentazione tecnica prodotta dall'operatore.

6. Non sono ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale n. 6/2003 gli interventi i cui lavori di realizzazione siano iniziati anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione.

Art. 3.

Caratteristiche degli interventi di nuova costruzione

1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi previsti dall'art. 62 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e il richiedente deve essere il titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.

2. Per gli interventi ricadenti nella priorità di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e dovranno altresì essere particolarmente attenti al risparmio delle risorse energetiche e naturali, nonché prevedere l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio.

Art. 4.

Caratteristiche degli interventi di recupero

1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi previsti dalla legge regionale n. 52/1991 di seguito indicati da realizzare anche su immobili o vani prima destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavare un'unica abitazione:

- a) ampliamento (art. 63);
- b) ristrutturazione urbanistica (art. 64);
- c) ristrutturazione edilizia (art. 65);
- d) restauro (art. 69);
- e) conservazione tipologica (art. 70);
- f) risanamento conservativo (art. 71).

2. Il richiedente deve essere titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio e proprietario dell'immobile da recuperare già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.

3. Il provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio deve riportare il tipo di intervento di recupero secondo le suddette classificazioni.

4. Per gli interventi ricadenti nella priorità di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 10/1998, i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e dovranno altresì essere particolarmente attenti al risparmio delle risorse energetiche e naturali nonché prevedere l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio.

Art. 5.

Caratteristiche degli interventi di acquisto

1. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante un contratto definitivo di compravendita stipulato in data successiva alla presentazione della domanda, dell'intera proprietà di un immobile.

2. In caso di solo acquisto l'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità al momento della concessione del contributo e l'intervento non deve riguardare l'acquisto di sole quote di alloggio, né l'acquisto della nuda proprietà, né l'acquisto di alloggi non completati.

Capo II

C O N V E N Z I O N I

Art. 6.

C o n v e n z i o n i

1. In applicazione dell'art. 12, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 6/2003, è approvato lo schema-tipo della convenzione di edilizia convenzionata (allegato 1) per interventi fruanti di contributo pubblico.

2. La realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata avviene sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 e dell'art. 96 della legge regionale n. 52/1991 tra il comune interessato e l'operatore, nelle quali sono richiamati l'applicazione della disciplina concernente l'edilizia convenzionata per gli alloggi realizzati ed i rispettivi acquirenti, assegnatari o locatari.

Art. 7.

Controllo e vigilanza

1. L'accertamento ed il controllo sull'esatto adempimento delle convenzioni stipulate con gli operatori e la vigilanza sulla regolare esecuzione degli interventi di edilizia convenzionata sono di competenza dei comuni.

2. Quando, nell'esercizio della vigilanza di cui al comma precedente, si ravvisino delle irregolarità o dei ritardi non giustificati nell'esecuzione dei lavori, il comune interviene presso l'operatore informandone contemporaneamente la direzione provinciale dei lavori pubblici competente.

Capo III

AGEVOLAZIONI E MISURE DI SOSTEGNO

Art. 8.

Agevolazioni

1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale determinati come segue:

a) per gli interventi rivolti alla costruzione, al recupero o all'acquisto di abitazioni da assegnare in locazione, il contributo è pari al 25% della spesa ritenuta ammissibile sulla base del costo complessivo dell'immobile risultante dal progetto o dal contratto di compravendita, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 25.000,00 euro per alloggio;

b) per gli interventi rivolti alla costruzione od al recupero di abitazioni da cedere o da assegnare in proprietà, il contributo è pari al 20% del prezzo di vendita dell'immobile, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 20.000,00 euro per alloggio.

2. Il contributo viene erogato in rate annuali costanti per un periodo pari a dieci anni.

Art. 9.

Azioni di carattere sociale e di sviluppo

1. A favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003, si applica quanto previsto dall'art. 36, comma 2.

2. Al fine della individuazione delle categorie di soggetti indicate all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003 si considerano quali:

a) anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;

b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni di età;

c) soggetto singolo con minori a carico, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

d) disabili, i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 8.500,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 10.000,00 euro se composte da due o più soggetti;

f) famiglie monoreddito, quelle il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;

g) famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

h) famiglie con anziani a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età e sia a carico del richiedente;

i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;

j) emigrati, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

3. A favore degli interventi di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 6/2003, il contributo di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) è pari, rispettivamente, al 35% e al 30% e l'importo massimo indicato al medesimo articolo non può superare, rispettivamente, la somma di 35.000,00 euro e di 30.000,00 euro per alloggio.

4. Al fine dell'individuazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 6/2003, per i quali si applicano le maggiorazioni di cui al comma 3, si considerano quali:

a) «ristrutturazione dei centri storici», gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia effettuati nei centri urbani qualificati come «centro storico» ai sensi dell'art. 21 delle norme di attuazione del P.U.R.G. approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0481/Pres. del 5 maggio 1978 (Adozione del progetto definitivo del piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia);

b) «recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente», gli interventi attuati nell'ambito dei piani previsti dagli articoli 6, 8 e 13 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75), nei comuni individuati ai sensi dell'art. 11 della medesima legge;

c) «ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale, così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali» gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, opere di restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo individuati nei piani regolatori comunali ovvero da altre autorità amministrative;

d) «ripopolamento delle zone rurali e montane», gli interventi attuati nei territori di cui al decreto del presidente della giunta regionale 22 settembre 1982, n. 0466/Pres. (Ricognizione limite del territorio montano del Friuli-Venezia Giulia);

e) «interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza», gli interventi volti a migliorare gli standard tecnologici e di sicurezza degli alloggi, la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo di risorse secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

f) «porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio», quelle parti del territorio individuate o qualificate come tali con apposito provvedimento adottato dalla giunta regionale.

Capo IV

OPERATORI

Art. 10.

Requisiti delle imprese

1. Per essere ammesse alle agevolazioni previste per gli interventi di edilizia convenzionata, le imprese devono essere qualificate nella categoria OG 1, prevista dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche) e possedere una classifica, di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto, corrispondente al costo di costruzione per il quale viene richiesto il contributo.

2. Nel caso di più interventi ammessi a finanziamento nell'anno solare per lo stesso operatore, gli importi relativi ai singoli interventi vengono sommati ai fini della determinazione della classifica.

Art. 11.

Requisiti delle cooperative edilizie

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni previste per gli interventi di edilizia convenzionata le cooperative edilizie che siano iscritte al registro regionale delle cooperative e risultino in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dalla parte seconda, capo III della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo).

2. Ai fini di cui al comma 1, gli amministratori delle cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa. È tuttavia consentito, per non più di due amministratori, non essere prenotatari od assegnatari;

b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;

c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione.

3. Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede per tutta la durata del rapporto contributivo il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi.

4. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l'assegnazione in proprietà della prima casa.

Capo V

BENEFICIARI

Art. 12.

Requisiti dei beneficiari

1. Per gli interventi di edilizia convenzionata i soci assegnatari di cooperative edilizie, gli acquirenti e i locatari dalle imprese e dalle ATER devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa in Regione, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in Regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in Regione;

c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ubicata nel territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile;

d) se acquirente o assegnatario, possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'art. 13, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109/1998, non inferiore a 7.500,00 euro e non superiore a 25.000,00 euro;

e) se locatario, possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'art. 13, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a 25.000,00 euro;

f) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'art. 13, un indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998 non superiore all'importo di 50.774,94 euro;

g) non essere beneficiari di contributi di edilizia residenziale pubblica.

2. Gli importi indicati al comma 1, lettere d), e) ed f) possono essere aggiornati con cadenza biennale con deliberazione della giunta regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT e di altri fattori.

3. Possono presentare domanda di acquisto o di locazione solo persone maggiorenni. Possono presentare domanda in forma associata i coniugi, coloro che intendono contrarre matrimonio, i conviventi *more uxorio* o che intendono convivere *more uxorio*.

4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g), devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 13, fatto salvo quanto disposto dai commi 5 e 6.

5. In caso di domanda presentata da un soggetto maggiorenne che intende costituire un nuovo nucleo familiare viene applicata una riduzione dell'indicatore ISEE pari allo 0,2 e i requisiti di cui al comma 1, lettere c) e g) sono richiesti in capo al solo richiedente.

6. In caso di domanda presentata in forma associata da coloro che intendono costituire un nuovo nucleo familiare viene applicata una riduzione pari allo 0,2 sulla somma dei due indicatori ISEE e l'importo risultante viene diviso per il parametro 1,57. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e g) sono richiesti in capo ai soli richiedenti.

7. Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettera c), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda di attribuzione dell'alloggio e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.

8. Per i richiedenti che acquistano, in regime di edilizia convenzionata, un alloggio oggetto di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito relativo alla soglia massima di ammissibilità di cui al comma 1, lettera d).

Art. 13.

Composizione del nucleo familiare

1. Per nucleo familiare si intende quello formato dal richiedente, dai componenti la sua famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Art. 14.

Tempo di riferimento dei requisiti

1. I requisiti di cui all'art. 12 devono sussistere:

a) per gli interventi a cura delle cooperative, alla data della presentazione della domanda di ammissione al contributo presentata da parte della cooperativa;

b) per gli interventi a cura delle ATER e delle imprese, alla data di presentazione della domanda di acquisto o di locazione.

Art. 15.

Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi

1. I requisiti di cui all'art. 12 vengono accertati da parte della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

Capo VI

AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ALLE AGEVOLAZIONI

Art. 16.

Procedimento

1. La Regione concede i contributi previsti dalla legge regionale n. 6/2003 in base al sistema valutativo a sportello, di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'attuazione degli interventi e la gestione dei procedimenti viene supportato da un sistema informativo dedicato di seguito denominato «Sistema CONV».

Art. 17.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, conforme alle vigenti norme in materia di bollo, deve essere redatta sul modulo di cui all'allegato A, anche scaricabile dal sito Internet della Regione, e presentata a mani alla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, durante tutto l'anno.

2. La variazione del tipo o della localizzazione dell'intervento, ovvero dell'importo del contributo richiesto, o delle condizioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 6/2003, prima dell'ammissione al contributo, costituisce una nuova domanda.

Art. 18.

Contenuto della domanda

1. A pena di inammissibilità ogni domanda deve recare in allegato:

a) una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dalla quale risulti che, alla data di presentazione della stessa, il richiedente è in possesso:

1) dei requisiti previsti agli articoli 10 e 11, rispettivamente per le imprese e le cooperative;

2) del progetto dell'intervento oggetto della richiesta di contributo, debitamente approvato dal comune;

3) della concessione edilizia o di altro titolo idoneo, per gli interventi realizzati su aree di proprietà dell'operatore, ovvero della deliberazione del comune che, in caso di concessione del contributo, attesta la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento;

b) l'indicazione degli alloggi a fronte dei quali viene richiesto il contributo.

2. Le domande delle cooperative devono essere corredate, per ciascun programma di intervento, dall'elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare e dall'elenco dei soci di riserva in ordine di priorità, in numero non inferiore al 50% di quello dei prenotatari, per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, devono essere indicate altresì le condizioni previste dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 6/2003 e dall'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 10/1998.

Art. 19.

Limiti degli interventi

1. È consentito presentare domanda solo per tre interventi di edilizia convenzionata nell'anno solare. Il numero massimo di alloggi ammissibile a contributo per ogni operatore non può superare complessivamente il numero di cento e, per ogni singolo intervento, il numero di quarantotto.

2. Nel caso di acquisto o nuove costruzioni, l'entità minima dell'intervento è di dodici alloggi per i comuni capoluogo di provincia e di sei alloggi per gli altri comuni. Nel caso di recupero l'entità minima dell'intervento ammissibile è ridotta alla metà.

Art. 20.

Registrazione delle domande

1. Ogni domanda presentata viene registrata immediatamente in via telematica nel Sistema CONV e al richiedente viene consegnata la ricevuta, di cui all'allegato B, recante:

a) il numero identificativo progressivo della domanda;

b) l'indicazione della data, dell'ora e del minuto di registrazione della domanda;

c) l'indicazione del responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali;

d) l'ammontare della prima rata di agevolazione prenotata ovvero l'indisponibilità di fondi e l'inserimento della domanda nella lista d'attesa di cui all'art. 21.

2. In caso di impossibilità di registrazione contestuale alla presentazione della domanda da parte del sistema, ne viene data immediata comunicazione all'interessato.

3. La data di registrazione informatica della domanda nel Sistema CONV deve coincidere con quella della sua presentazione. Non possono essere registrate domande incomplete.

Art. 21.

Lista d'attesa

1. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti, l'ammontare disponibile del fondo sia inferiore all'importo corrispondente alla rata annua dell'agevolazione richiesta, la domanda viene inserita direttamente dal sistema CONV in una specifica lista di attesa (allegato C). La domanda posta in lista di attesa rimane valida per un periodo di duecentosettanta giorni e successivamente viene archiviata. Nel frattempo gli interessati possono comunque concludere l'acquisto o realizzare gli interventi per cui hanno presentato la domanda.

2. La semplice presentazione della domanda e suo inserimento nella lista d'attesa non danno diritto all'ottenimento dell'agevolazione, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

3. Nel caso in cui, nel periodo previsto dal comma 1, si rendano disponibili fondi, l'importo richiesto dal primo soggetto in lista di attesa viene prenotato nel sistema CONV e ne viene data comunicazione all'interessato con raccomandata a.r. (allegato D).

Art. 22.

Ammissione a finanziamento

1. L'amministrazione regionale provvede periodicamente all'ammissione al finanziamento delle domande e al trasferimento alle direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio dei fondi necessari.

2. La procedura di cui al comma 1 viene adottata solo in presenza degli stanziamenti a tal fine necessari.

Art. 23.

Produzione dei documenti

1. Tutta la documentazione richiesta, da produrre in originale o copia conforme all'originale o mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, può essere presentata a mani, oppure inviata a mezzo raccomandata a.r., deve pervenire completa ed entro i termini previsti.

2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata a.r. è determinato ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Capo VII

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 24.

Provvedimenti di impegno ed attività conseguenti

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposti dalle direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio, in ragione della localizzazione dell'intervento.

2. Acquisita la disponibilità dei fondi, la direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio assegna all'operatore un termine non superiore a centoventi giorni per la presentazione della documentazione di cui all'art. 25 del regolamento, pena la decadenza dal contributo.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato da parte della direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio per non più di una volta e per un periodo non superiore a quello iniziale, su istanza del richiedente, motivata per cause a lui non imputabili.

Art. 25.

Presentazione della documentazione

1. Ai fini della concessione del contributo, per gli interventi di nuova costruzione o recupero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), l'operatore presenta alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio la seguente documentazione:

a) la convenzione stipulata con il comune;

b) il progetto dell'intervento, approvato dal comune, le cui tavole progettuali e gli eventuali allegati indichino gli estremi della concessione edilizia o dell'autorizzazione comunale dai quali sia rilevabile il costo previsto;

c) una apposita «relazione tecnica» per il caso degli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 3;

d) la concessione edilizia o altro titolo idoneo, ovvero copia fotostatica del documento corredato da una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la conformità della copia stessa all'originale, ovvero copia della deliberazione del comune che, in caso di concessione del contributo, attesta la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento;

e) l'eventuale deliberazione comunale di approvazione del piano di recupero, unitamente alla dichiarazione del progettista che l'immobile oggetto dell'intervento ricade in piano di recupero;

f) le altre autorizzazioni e/o i nulla osta eventualmente previsti; nel caso in cui l'intervento costruttivo o di recupero non sia soggetto o sia soggetto solo ad alcune autorizzazioni, il progettista ne darà esplicitamente atto con apposita dichiarazione;

g) l'atto costitutivo e lo statuto delle cooperative edilizie;

h) la documentazione prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);

i) per le cooperative edilizie verbale della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci.

2. Al fini della concessione del contributo, per gli interventi di acquisto destinati alla locazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), l'ATER presenta alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio la seguente documentazione:

a) la convenzione stipulata con il comune;

b) copia autentica del contratto preliminare di compravendita dell'immobile oggetto dell'intervento.

3. La documentazione tecnica presentata a corredo del progetto dell'intervento deve essere conforme a quella già presentata presso tutte le altre amministrazioni competenti; l'operatore è obbligato ad informare sollecitamente la direzione provinciale dei lavori pubblici delle modifiche o integrazioni eventualmente apportate alla documentazione precedentemente trasmessa.

Art. 26.

Concessione del contributo

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa la direzione provinciale dei lavori pubblici provvede all'istruttoria della pratica, fissando un eventuale termine di ulteriori trenta giorni per la presentazione della documentazione mancante o incongruente.

2. Entro i successivi trenta giorni determina la spesa ammissibile a contributo e concede il contributo, ovvero comunica all'operatore interessato l'avvio della procedura di archiviazione.

3. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui l'agevolazione è stata precedentemente prenotata, l'agevolazione medesima viene ridotta proporzionalmente.

Art. 27.

Archiviazione della domanda

1. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di archiviazione (allegato E) l'interessato può far pervenire le proprie controdeduzioni.

2. L'amministrazione procede in via definitiva entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni alla concessione, ovvero all'archiviazione della domanda (allegato F), disposta anche nel caso di intervenuta scadenza dei termini o su rinuncia espressa del richiedente.

3. L'archiviazione della domanda è comunicata all'interessato e il relativo stanziamento viene reso nuovamente disponibile.

Capo VIII

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 28.

Termini

1. Pena la revoca del contributo, l'operatore è obbligato a presentare alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio:

a) l'attestazione di inizio dei lavori, entro il termine di un anno dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;

b) la dichiarazione di regolare esecuzione e l'attestato di ultimazione dei lavori, entro un termine non superiore a sei mesi dalla data di scadenza della concessione edilizia.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati da parte della direzione provinciale dei lavori pubblici per non più di una volta e per un periodo non superiore a sei mesi, su istanza del richiedente, motivata per cause a lui non imputabili.

Art. 29.

Realizzazione degli interventi

1. Le imprese ammesse ai contributi sono tenute ad eseguire in proprio i lavori compresi nella convenzione. È tuttavia consentito all'impresa di avvalersi di altre imprese, qualificate e classificate secondo la legislazione vigente, in misura non superiore al 30% del costo dei lavori della categoria prevalente, ovvero per la realizzazione di opere scorporabili di natura specialistica.

Art. 30.

Caratteristiche degli immobili

1. L'immobile da attribuire ai beneficiari deve possedere i requisiti per essere abitato; non possono essere attribuite sole quote di alloggio, né la nuda proprietà, né alloggi non completati.

2. L'intervento non deve riguardare l'acquisto o la locazione degli alloggi attuati a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Nel caso in cui l'intervento sia realizzato da imprese organizzate in forma societaria diversa dalle cooperative, il vincolo di parentela o affinità si riferisce a coloro che ne sono amministratori.

Capo IX

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 31.

Erogazione del contributo per gli interventi realizzati dalle ATER e dalle imprese

1. Il contributo concesso per gli interventi realizzati dalle ATER e dalle imprese viene erogato in rate annuali costanti:

a) in caso di cessione, a favore del beneficiario, a seguito della presentazione da parte dell'operatore di:

1) attestazione di ultimazione dei lavori;

2) dichiarazione di regolare esecuzione;

3) contratto definitivo di compravendita;

4) documentazione tecnica, di cui all'art. 29, comma 1, qualora siano state apportate variazioni all'intervento effettuato, rispetto a quello per cui è stato concesso il contributo;

5) dichiarazione del direttore dei lavori attestante che l'impresa ha osservato le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1;

6) dichiarazione dell'operatore, tranne il caso in cui si tratti delle ATER, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di aver osservato quanto previsto dall'art. 30, comma 2;

7) copia dell'avviso di cui all'art. 36;

8) copia del verbale della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 13 della legge regionale n. 24/1999, redatto ai sensi e per i fini di cui all'art. 39;

9) fotocopia del codice fiscale di ciascun acquirente;

10) prospetto, redatto dall'impresa, controfirmato da ogni acquirente e vistato dal comune, dal quale risulti il prezzo finale di ogni singolo alloggio, articolato anche per mq, come derivante dalla convenzione, con l'evidenza di eventuali variazioni in aumento derivanti da migliorie extra capitolato richieste dagli acquirenti ed il prezzo effettivo praticato come da rogito notarile e con l'autorizzazione, di tutti gli acquirenti, a trattare i dati personali di ciascuno per le attività istituzionali della Regione anche attraverso altri enti che forniscono alla Regione servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali);

b) in caso di locazione, a favore dell'operatore, a seguito della presentazione di:

1) per gli interventi di acquisto di immobili destinati alla locazione da parte delle ATER:

1.1) contratto definitivo di compravendita;

2) per gli interventi di nuova costruzione o recupero

2.1) attestazione di ultimazione dei lavori;

2.2) dichiarazione di regolare esecuzione con l'indicazione del quadro economico di spesa finale;

2.3) documentazione tecnica, di cui all'art. 29, comma 1, qualora siano state apportate variazioni all'intervento effettuato, rispetto a quello per cui è stato concesso il contributo;

2.4) dichiarazione del direttore dei lavori attestante che l'impresa ha osservato le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1;

2.5) copia dell'avviso di cui all'art. 36;

2.6) certificato d'iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura.

2. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente concesso, la direzione provinciale riduce proporzionalmente il contributo medesimo.

Art. 32.

Erogazione del contributo per gli interventi realizzati dalle cooperative edilizie

1. Il contributo concesso per gli interventi realizzati dalle cooperative edilizie, viene erogato in rate annuali costanti:

a) per le cooperative a proprietà individuale, con un unico provvedimento a favore di tutti i beneficiari, a seguito della presentazione di:

1) attestazione di ultimazione dei lavori;

2) dichiarazione di regolare esecuzione con l'indicazione del quadro economico di spesa finale;

3) atti pubblici di assegnazione in proprietà degli alloggi;

4) documentazione tecnica, di cui all'art. 29, comma 1, qualora siano state apportate variazioni all'intervento effettuato, rispetto a quello per cui è stato concesso il contributo;

5) fotocopia del codice fiscale di ciascun socio assegnatario;

b) per le cooperative a proprietà indivisa, a favore dell'operatore, a seguito della presentazione di:

1) attestazione di ultimazione dei lavori;

2) dichiarazione di regolare esecuzione con l'indicazione del quadro economico di spesa finale;

3) atti di assegnazione degli alloggi;

4) documentazione tecnica, di cui all'art. 29, comma 1, qualora siano state apportate variazioni all'intervento effettuato, rispetto a quello per cui è stato concesso il contributo;

5) certificato d'iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura.

2. Nel caso in cui la cooperativa abbia dovuto procedere alla sostituzione di uno o più soci, secondo quanto previsto all'art. 33 del presente regolamento, deve essere altresì presentata:

a) copia dell'eventuale avviso di cui all'art. 36;

b) copia del verbale della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 13 della legge regionale n. 24/1999, redatto ai sensi e per i fini di cui all'art. 39;

c) documentazione attestante la qualità di socio del beneficiario dell'alloggio.

3. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente concesso, la direzione provinciale riduce proporzionalmente il contributo medesimo.

Capo X

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE

Art. 33.

Attribuzione degli alloggi

1. Le cooperative edilizie non possono procedere all'assegnazione degli alloggi a soci che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte della cooperativa, come previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a), ed accertati dalla commissione di cui all'art. 15.

2. L'assegnazione di alloggi a soci non in possesso dei requisiti soggettivi prescritti comporta:

a) in caso di cooperativa a proprietà indivisa, l'applicazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale n. 7/2000;

b) in caso di cooperativa a proprietà individuale, l'applicazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale n. 7/2000, per la parte relativa agli alloggi assegnati irregolarmente.

3. Non è consentito essere soci prenotatori o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.

4. L'assegnazione degli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie deve intervenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di applicazione dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 34.

Sostituzione dei soci delle cooperative edilizie

1. Qualora dopo il provvedimento di concessione del contributo, la riserva di cui all'art. 18, comma 2, venga esaurita, all'assegnazione delle abitazioni disponibili si procede, in base allo statuto della cooperativa, tra coloro che erano soci della cooperativa al momento della domanda del contributo, ovvero, in assenza di questi, tra quanti accettano di divenire soci della cooperativa medesima; in tale ultimo caso i requisiti dei nuovi soci vengono accertati dalla commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 24/1999 con riferimento, salvo che per l'indicatore ISEE di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), alla data di pubblicazione dell'avviso, previsto dall'art. 36 del regolamento, che la cooperativa è tenuta a pubblicare all'albo del comune, sede dell'intervento, per il reperimento dei soci stessi.

2. In questo caso la cooperativa trasmette la documentazione relativa alle caratteristiche soggettive dei nuovi soci alla commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi affinché accerti la presenza dei requisiti previsti per i beneficiari.

3. Il verbale con l'esito dell'accertamento viene trasmesso dalla cooperativa alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

4. La sostituzione e l'assegnazione dell'alloggio effettuata in modo difforme da quanto stabilito ai commi precedenti comporta l'applicazione di quanto previsto all'art. 33, comma 2.

Capo XI

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE ATER E DELLE IMPRESE

Art. 35.

Termini

1. L'alienazione o la locazione degli alloggi realizzati dalle imprese e dalle ATER deve intervenire, a favore di soggetti in possesso dei requisiti di legge, entro tre anni dall'ultimazione dei lavori. In caso di locazione entro il medesimo termine devono essere presentati alla direzione provinciale competente per territorio:

a) copia dei contratti di locazione;

b) copia del verbale della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 13 della legge regionale n. 24/1999, redatto ai sensi e per i fini di cui all'art. 39;

c) dichiarazione dell'operatore, tranne il caso in cui si tratti delle ATER, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di aver osservato quanto previsto dall'art. 30, comma 2 del regolamento.

2. L'alienazione o la locazione degli alloggi realizzati dalle imprese o dalle ATER a soggetti non in possesso dei requisiti di legge prima della scadenza del termine di cui al comma 1, ovvero la realizzazione di un numero inferiore di alloggi rispetto a quello indicato nel decreto di concessione del contributo comporta la revoca del contributo; nel caso di locazione comporta inoltre l'obbligo di restituire le somme percepite e non spettanti, maggiorate dei relativi interessi.

3. Nel caso in cui l'impresa o l'ATER, nel termine di tre anni, abbia locato solo parte degli alloggi per cui è stato erogato il contributo, è tenuta a restituire le somme percepite e non spettanti, limitatamente agli alloggi non locati nei termini, maggiorate dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 36.

Attribuzione degli alloggi

1. Ai fini della scelta degli acquirenti e dei locatari degli alloggi, le imprese e le ATER devono pubblicare, all'albo dei comuni della provincia o dell'aggregazione di comuni in cui è localizzato l'intervento, apposito avviso, il cui contenuto deve essere approvato dal comune sede dell'intervento.

2. Al fine di favorire l'attribuzione di alloggi ai soggetti in condizione di debolezza sociale o economica, l'avviso di cui al comma 1 deve contenere la priorità a favore dei soggetti indicati all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 6/2003 nello stesso ordine ivi elencato.

3. L'avviso deve essere pubblicato dopo l'emissione del provvedimento di concessione del contributo; la pubblicazione deve avere una durata non inferiore a trenta giorni e della stessa deve essere data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale.

Art. 37.

Limite alla presentazione delle domande

1. Non è consentito presentare più di una domanda di attribuzione di alloggio per ciascun avviso di cui all'art. 36, comma 3, del regolamento.

Art. 38.

Presentazione delle domande

1. Gli aspiranti acquirenti o inquilini devono presentare la domanda all'ATER o all'impresa, allegando la documentazione indicata nell'avviso, quella rilevante ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, e la dichiarazione di non rientrare nei casi previsti dall'art. 30, comma 2 del regolamento.

2. Le ATER e le imprese trasmettono le domande e la relativa documentazione alla commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 13 della legge regionale n. 24/1999.

Art. 39.

Accertamento dei requisiti degli acquirenti e degli inquilini

1. La commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 13 della legge regionale n. 24/1999, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 9 e 14, accerta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 12 fino all'esaurimento degli alloggi disponibili.

2. Dei lavori della commissione è redatto apposito verbale, che viene comunicato alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

3. Sulla base dell'accertamento compiuto da parte della commissione, l'ATER e le imprese procedono alla stipulazione dei contratti di compravendita o di locazione.

Art. 40.

Priorità nell'attribuzione della convenzionata ATER

1. Nell'attribuzione degli alloggi di edilizia convenzionata da loro realizzati, le ATER possono stabilire la priorità a favore degli inquilini di edilizia sovvenzionata che, avendo perduto i requisiti previsti per il mantenimento dell'alloggio di edilizia sovvenzionata, hanno acquisito quelli necessari ad ottenerne uno di edilizia convenzionata, come previsto dall'art. 12.

Art. 41.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di erogazione del contributo. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo né alienarlo per tutta la durata del rapporto contributivo.

2. Nel caso di interventi destinati alla locazione, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione per tutta la durata del rapporto contributivo a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di erogazione del contributo.

3. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 6/2003 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.

4. Spetta ai comuni la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni relative ai vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti conseguenti agli interventi di edilizia convenzionata.

Art. 42.

Revocche

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 6/2003 comporta la decadenza ovvero la revoca del contributo con effetto dal momento del verificarsi dell'inosservanza, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già percepito maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Capo XII

SUCCESSIONE NELL'IMMOBILE E TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 43.

Successione nell'immobile

1. In caso di morte del beneficiario dell'agevolazione, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, il subentrante deve presentare apposita istanza, debitamente bollata, (allegato G) alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio e produrre la seguente documentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso:

- a) il verbale della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 12, con riferimento alla data del decesso;
- b) certificato di morte del beneficiario dell'agevolazione;
- c) atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto di agevolazione;
- d) certificato di residenza nell'alloggio oggetto di contributo.

2. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente *more uxorio* e i figli.

Art. 44.

Trasferimento dell'agevolazione

1. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza *more uxorio*, o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari, colui che continua a risiedere nell'alloggio, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione il subentrante deve presentare apposita istanza, debitamente bollata, (allegato G) alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio e produrre la seguente documentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato:

- a) certificato di residenza nell'alloggio oggetto di contributo;
- b) atto di acquisizione dell'intera proprietà;

c) il verbale della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 12, con riferimento alla data dell'istanza di subentro.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.

Art. 45.

Istruttoria della direzione provinciale dei lavori pubblici

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui agli articoli 43 e 44 la direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio comunica all'interessato il trasferimento dell'agevolazione ovvero la revoca della stessa.

Capo XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46.

Responsabili del procedimento

Ai fini del titolo I, capo II della legge regionale n. 7/2000:

1) la ricezione delle domande e gli adempimenti connessi all'attuazione della norma in argomento sono demandati alla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - servizio per l'edilizia residenziale;

2) alla concessione ed erogazione delle agevolazioni in argomento provvederanno le direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio.

Art. 47.

Trattamento dei dati personali

1. I richiedenti le agevolazioni in argomento in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un'autorizzazione affinché ai sensi della vigente normativa i dati personali possano essere trattati dall'amministrazione regionale per le sue finalità istituzionali e dagli enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Art. 48.

Norma di rinvio

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 49.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione la giunta regionale determina la data a partire dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione ai contributi.

2. La disciplina vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad avere efficacia per gli interventi per i quali sia già intervenuta la deliberazione della giunta regionale di ammissione a contributo.

(*Omissis*).

04R0330;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23.

Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 143 del 22 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA E SANZIONI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge, in ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale, persegue la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, quale interesse primario della comunità regionale.

2. Le norme in materia di vigilanza e controllo dell'attività urbanistico edilizia stabilite dalla presente legge sono ispirate all'esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio secondo quanto previsto dalla pianificazione territoriale e urbanistica, garantendo la tutela assoluta delle risorse ambientali e demaniali, del paesaggio e del patrimonio storico ed architettonico presenti nella regione.

Art. 2.

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, anche attraverso i controlli di cui agli articoli 11 e 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), per assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. I comuni, per le attività previste dalla presente legge, possono avvalersi della collaborazione dell'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN).

3. I compiti di vigilanza sono svolti dal dirigente o dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia, di seguito denominato «Sportello unico per l'edilizia», secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo statuto del comune e dai regolamenti comunali.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria provvedono, a norma dell'art. 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - testo A) a dare comunicazione all'autorità giudiziaria, alla Regione, alla provincia, allo sportello unico per l'edilizia ed al competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi di opere abusive realizzate sugli immobili di cui all'art. 9, commi 4 e 5, delle presunte violazioni urbanistico edilizie riscontrate nei luoghi in cui sono realizzate le opere. Lo sportello unico per l'edilizia verifica, entro trenta giorni dalla comunicazione, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

5. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, delle relative ordinanze di sospensione e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta provinciale, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Al fine di consentire il monitoraggio e la vigilanza sul fenomeno dell'abusivismo edilizio, la giunta regionale detta indirizzi in merito ai contenuti della relazione mensile di cui al comma 4 e stabilisce le modalità di raccolta, elaborazione e trattamento dei dati e delle informazioni, relativi agli illeciti accertati e ai conseguenti provvedimenti amministrativi assunti ai sensi della presente legge.

7. Per assicurare l'incremento dell'attività di vigilanza e di controllo, i comuni, in carenza di organici, possono utilizzare, come forma incentivante alla partecipazione del proprio personale dipendente a progetti finalizzati, sia parte dei proventi di cui all'art. 21 della presente legge che la quota-parte del contributo di costruzione prevista dall'art. 27, comma 5, della legge regionale n. 31 del 2002, nel rispetto della disciplina contrattuale relativa al trattamento economico dei dipendenti.

Art. 3.

Vigilanza su opere di amministrazioni statali e su opere della Regione, delle province e dei comuni

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora sia accertata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui all'art. 2, comma 1, lo sportello unico per l'edilizia informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4.

2. Per le opere eseguite da amministrazioni regionali, provinciali e comunali, qualora sia accertata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui all'art. 2, comma 1, lo sportello unico per l'edilizia informa rispettivamente il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia o il sindaco, ai quali spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4.

Art. 4.

Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori

1. Qualora sia accertata dai competenti uffici comunali, d'ufficio, nel corso dei controlli previsti dagli articoli 11 e 17 della legge regionale n. 31 del 2002, su denuncia dei cittadini o su comunicazione degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui all'art. 2, comma 1, lo sportello unico per l'edilizia, nei successivi quindici giorni, ordina l'immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino all'esecuzione dei provvedimenti definitivi. L'accertamento in corso d'opera delle variazioni minori, di cui all'art. 19 della legge regionale n. 31 del 2002, non dà luogo alla sospensione dei lavori.

2. L'atto di sospensione dei lavori è comunicato al titolare del titolo abilitativo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori, nonché al proprietario qualora sia soggetto diverso dai precedenti. Detta comunicazione costituisce avviso di avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al capo II, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione, lo sportello unico per l'edilizia adotta e notifica ai soggetti di cui al comma 2 i provvedimenti sanzionatori previsti dal capo II della presente legge.

Art. 5.

Compiti della provincia

1. La provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati e degli elementi conoscitivi sull'abusivismo edilizio, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dall'art. 6, comma 2, lettera a). Essa fornisce agli sportelli unici per l'edilizia il supporto tecnico e giuridico-amministrativo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività urbanistico-edilizia.

2. La giunta provinciale assume in via sostitutiva i provvedimenti eventualmente necessari di sospensione dei lavori e di irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite dal capo II della presente legge in caso di inerzia dello sportello unico per l'edilizia, protrattasi per quindici giorni dalla scadenza del termine:

a) per la verifica della regolarità delle opere, di cui all'art. 2, comma 4;

b) per l'emanazione dell'ordine di sospensione, dei lavori, di cui all'art. 4, comma 1;

c) per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori definitivi, di cui all'art. 4, comma 3;

d) per l'attuazione delle demolizioni delle opere abusive, di cui all'art. 23, comma 1.

3. I provvedimenti sostitutivi previsti dal comma 2 sono emanati anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, previa diffida a provvedere, entro un congruo termine comunque non inferiore a quindici giorni, al compimento degli atti dovuti ovvero alla comunicazione delle ragioni del ritardo. I medesimi provvedimenti sono inviati all'amministrazione comunale e alla Regione e sono contestualmente comunicati alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, la provincia può richiedere allo sportello unico per l'edilizia informazioni ed elementi conoscitivi in merito agli esiti istruttori delle verifiche realizzate e allo stato dei procedimenti sanzionatori.

Art. 6.

Compiti della Regione

1. La giunta regionale svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo sull'attività urbanistico-edilizia.

2. La giunta regionale in particolare:

a) predispone, d'intesa con la Conferenza Regione-autonomie locali, un sistema informativo articolato a livello regionale, provinciale e comunale, per la conoscenza e valutazione dell'abusivismo edilizio e per la verifica del regolare svolgimento e conclusione dei procedimenti diretti all'applicazione delle sanzioni previste dal capo II della presente legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi provinciali. Il sistema informativo assicura modalità di consultazione delle informazioni e dei dati disponibili da parte delle amministrazioni, delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi e dei soggetti interessati;

b) specifica i metodi di rilevazione, elaborazione e aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni indicate dalla lettera a) e stabilisce le modalità di coordinamento e collaborazione tra gli enti;

c) gestisce il fondo di rotazione per le spese di demolizione di cui all'art. 25;

d) promuove e coordina i programmi per il rilevamento periodico delle trasformazioni del territorio, previsti dall'art. 7;

e) promuove la conclusione di un accordo con il Corpo forestale dello Stato e con le associazioni delle autonomie locali, per lo sviluppo di modalità di collaborazione e di integrazione nell'esercizio dei compiti di controllo e tutela del territorio e di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

3. Il consiglio regionale può adottare atti di indirizzo e coordinamento tecnico per assicurare l'omogeneo esercizio, da parte dei comuni e delle province, delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività edilizia, in applicazione della disciplina prevista dalla presente legge.

Art. 7.

Rilevamenti periodici delle trasformazioni del territorio

1. La Regione promuove e coordina il controllo periodico delle trasformazioni del territorio, mediante rilevamenti aerofotogrammetrici o satellitari, rilevazioni topografiche e ogni altra indagine sul campo, ai fini sia dell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'attività urbanistica ed edilizia, sia dell'aggiornamento delle carte tecniche regionali e comunali e delle scritture catastali.

2. La giunta regionale predispone, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, appositi programmi di rilevamento, stabilendo le modalità di partecipazione delle province e dei comuni alla realizzazione degli stessi e le relative quote di concorso finanziario. I programmi possono prevedere la collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.

Art. 8.

Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di servizi pubblici.

1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nella presente legge, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, alle prescrizioni e alle modalità esecutive stabilite dal titolo abilitativo. Essi sono, altresì, tenuti solidalmente al pagamento delle sanzioni pecuniarie e alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso o che l'abuso sia stato realizzato dopo la consegna dell'immobile.

2. Le condizioni di esonero da responsabilità del direttore dei lavori e le attività del medesimo soggetto che comportano l'irrogazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dall'art. 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3. Nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non veritiere del progettista necessarie ai fini del conseguimento del titolo stesso, l'amministrazione comunale ne dà notizia all'autorità giudiziaria nonché al competente ordine professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

4. Il funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione del contratto di somministrazione di servizi pubblici è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La sanzione è comminata dal comune, contestualmente all'applicazione delle sanzioni amministrative per le opere abusivamente realizzate.

Capo II

S A N Z I O N I

Art. 9.

Salvaguardia delle aree inedificabili e delle aree soggette a tutela

1. Lo sportello unico per l'edilizia, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso, su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), ordina l'immediata sospensione dei lavori e ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso di provvedere entro novanta giorni alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 2.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, si verifica l'acquisizione di diritto delle opere abusive e delle aree di pertinenza delle stesse a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 6. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile dell'abuso. Nell'ipotesi di concorso di vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

3. Qualora l'inizio o l'esecuzione di opere realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso contrasti con le previsioni di piani urbanistici adottati, che dispongano i vincoli di inedificabilità o di destinazione indicati al comma 1, lo sportello unico per l'edilizia ordina l'immediata sospensione dei lavori, fino alla conclusione dell'iter approvativo, e, a seguito dell'approvazione del medesimo piano, ingiunge la demolizione delle opere secondo quanto disposto dallo stesso comma 1.

4. L'inizio o l'esecuzione di opere senza titolo o in difformità da esso su aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani), o su aree appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-

legge 22 maggio 1924, n. 751) ovvero su aree di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), comporta l'ordine di sospensione e di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile dell'abuso. L'ordine è comunicato dallo sportello unico per l'edilizia alle amministrazioni competenti alla tutela, le quali, in caso di inottemperanza, possono procedere in luogo del comune alla demolizione e al ripristino.

5. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo di modificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, il competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10.

Salvaguardia degli edifici vincolati

1. Lo sportello unico per l'edilizia, qualora accerti l'inizio o l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso su edifici vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, ordina la sospensione dei lavori e irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, trasmettendo il provvedimento al competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine dell'assunzione delle determinazioni di cui all'art. 160 dello stesso decreto legislativo.

2. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, lo sportello unico per l'edilizia ordina la sospensione dei lavori e dispone, acquisito il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Su richiesta motivata dell'interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, lo sportello unico per l'edilizia irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'art. 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della restituzione in pristino a causa della compromissione del bene tutelato. In tale ipotesi il comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo sportello unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata.

3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su edifici vincolati in base alla parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo sportello unico per l'edilizia, acquisito il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, provvede ai sensi dell'art. 167 del medesimo decreto legislativo ed irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione da 2.000 a 20.000 euro.

Art. 11.

Tutela dei suoli di proprietà degli enti pubblici

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 3, di interventi in assenza di titolo abilitativo, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, lo sportello unico per l'edilizia, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la sospensione dei lavori e ingiunge la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso nel caso in cui lo stesso non abbia provveduto al ripristino entro il termine indicato al comma 1.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

Art. 12.

Lottizzazione abusiva

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativa terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante od i uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo le previsioni del piano strutturale comunale (PSC) e del piano operativo comunale (POC) vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte del POC, di strumenti attuativi.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulta, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato allo sportello unico per l'edilizia del comune ove è sito l'immobile.

7. Nel caso in cui lo sportello unico per l'edilizia accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza di previsione urbanistica, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nell'art. 8, comma 1, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune e lo sportello unico per l'edilizia deve provvedere alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'art. 5, comma 2.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento dello sportello unico per l'edilizia.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

Art. 13.

Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Gli interventi di nuova costruzione eseguiti in totale difformità dal titolo abilitativo sono quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del titolo stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Lo sportello unico per l'edilizia, accertata l'esecuzione di interventi in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 31 del 2002, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3, nonché le eventuali servitù di passaggio.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza dello sportello unico per l'edilizia a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con interessi urbanistici o ambientali.

6. L'acquisizione prevista dal comma 3 non opera per parti di organismi edilizi non dotate di autonoma configurazione fisica e funzionale e nel caso in cui il proprietario dell'immobile non sia corresponsabile del compimento dell'abuso.

Art. 14.

Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera f) dell'allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici edilizi entro il congruo termine, non superiore a centoventi giorni, stabilito dallo sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Fuori dai casi di cui all'art. 10, lo sportello unico per l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'art. 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive, in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile. In tale ipotesi il comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consoni al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo sportello unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata.

3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili non vincolati compresi nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui rispettivamente agli articoli A-7 e A-8 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), lo sportello unico per l'edilizia, ai fini di provvedere sulla richiesta dell'interessato, acquisisce il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio circa la restituzione in pristino o la irroga-

zione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2. Qualora il parere non venga reso entro sessanta giorni dalla richiesta, lo sportello unico per l'edilizia provvede autonomamente.

4. Qualora, ai sensi del comma 2, non si disponga la demolizione delle opere, è dovuto il contributo di costruzione di cui all'art. 27 della legge regionale n. 31 del 2002.

Art. 15.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo

1. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo sono rimossi o demoliti a cura e spese del responsabile dell'abuso entro il congruo termine, non superiore a centoventi giorni, stabilito dallo sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese del responsabile dell'abuso.

2. Fuori dai casi di cui all'art. 10, lo sportello unico per l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a seguito dell'avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'art. 21, comma 2, e comunque non inferiore a € 1.000, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile. In tale ipotesi il comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consona al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo sportello unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata.

3. Nei casi di cui al comma 2, è corrisposto il contributo di costruzione di cui all'art. 27 della legge regionale n. 31 del 2002, qualora dovuto.

Art. 16.

Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo

1. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), c), d), h), i), k), l) e m), della legge regionale n. 31 del 2002, eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, nonché il mutamento di destinazione d'uso senza opere, la demolizione senza ricostruzione e il restauro e risanamento conservativo su edifici non vincolati, eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'art. 21, comma 2, e comunque non inferiore a € 1.000. In tale ipotesi il comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consona al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori.

Art. 17.

Accertamento di conformità

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può richiedere il rilascio del permesso in sanatoria o presentare una denuncia di inizio attività in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio attività, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la denuncia di inizio attività in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

3. Il permesso e la denuncia in sanatoria nei casi previsti dai commi 1 e 2 sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:

a) nelle ipotesi di nuova costruzione, del contributo di costruzione in misura doppia ovvero, in caso di esonero a norma dell'art. 30 della legge regionale n. 31 del 2002, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale, e comunque per un ammontare non inferiore a € 2.000;

b) nelle ipotesi di interventi edilizi di recupero, anche in caso di esonero dal contributo di costruzione, del contributo di costruzione previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e comunque per un ammontare non inferiore a € 1.000;

c) nei restanti casi, di una somma, da € 500 a € 5.000, stabilita dallo sportello unico per l'edilizia in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'art. 21, comma 2.

4. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, le necessarie conformità. Sulla richiesta del permesso o della denuncia di inizio attività in sanatoria è acquisito il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali il parere è richiesto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2002.

Art. 18.

Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività

1. La mancanza del titolo abilitativo per gli interventi che secondo la legge statale sono soggetti a denuncia di inizio dell'attività, non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente legge.

2. La denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di € 2.000, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

Art. 19.

Interventi eseguiti in base a permesso annullato

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, lo sportello unico per l'edilizia applica, una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato ai sensi dell'art. 21, comma 2. La valutazione è notificata all'interessato dallo sportello unico per l'edilizia e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 17.

Art. 20.

Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

1. Il mancato versamento del contributo di costruzione nei termini stabiliti dalla normativa regionale e comunale comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento, qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento, quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento, quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 22.

Art. 21.

Sanzioni pecuniarie

1. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge sono riscossi dal comune e destinati:

- a) all'anticipazione delle spese per la demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi;
- b) al finanziamento di programmi locali per la riqualificazione urbana dei nuclei abitativi interessati dall'abusivismo edilizio;
- c) ad incentivare lo svolgimento dell'attività di controllo, attraverso progetti finalizzati che coinvolgano il personale dipendente;
- d) allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati alla prevenzione degli abusi anche in accordo con altri enti preposti alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

2. Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la determinazione del valore venale degli immobili e delle opere in relazione ai valori medi riscontrati nel mercato immobiliare, tenendo conto dell'eventuale aumento del valore complessivo dell'immobile. Le commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio provvedono all'aggiornamento annuale del valore venale degli immobili per l'ambito di competenza. Fino all'approvazione della deliberazione della giunta regionale, le sanzioni sono calcolate secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come specificato e integrato dall'art. 25, comma 2, lettera e), della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri).

Art. 22.

Riscossione

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.

Art. 23.

Demolizione di opere abusive

1. La demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, disposti dallo sportello unico per l'edilizia in tutti i casi disciplinati dalla presente legge, sono attuati dal comune entro il termine di centottanta giorni dalla data di assunzione del provvedimento, sulla base di una valutazione tecnico-economica dei lavori approvata dalla giunta comunale.

2. I comuni possono richiedere anticipazioni dei costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi al fondo regionale di rotazione costituito ai sensi dell'art. 25.

3. Le opere di demolizione sono attuate con metodologie selettive finalizzate al recupero e al riuso. I materiali, derivanti dalle demolizioni non direttamente riutilizzabili sono conferiti ad impianti autorizzati per il recupero e il riciclaggio di materiali edili, ad eccezione di quelli che, per loro natura, devono essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento.

Art. 24.

Selezione provinciale delle imprese abilitate agli interventi di demolizione

1. Al fine di agevolare l'esecuzione da parte dei comuni dei provvedimenti di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, adottati ai sensi della presente legge, le province selezionano, anche per distinti ambiti territoriali, le imprese alle quali i comuni possono affidare direttamente la realizzazione dei relativi lavori.

2. Le province provvedono periodicamente alla selezione delle imprese di cui al comma 1 attraverso lo svolgimento delle procedure di scelta previste dalla normativa vigente, ponendo a base di gara un capitolato speciale articolato per le diverse tipologie di opere di demolizione e di ripristino, corredati dalla indicazione, delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili richiesti. La gara si svolge con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Ad esito della selezione, le province stipulano convenzioni quadro con le quali le imprese prescelte si impegnano ad accettare l'affidamento diretto da parte dei comuni di lavori di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, sino alla concorrenza di un quantitativo massimo complessivo di lavori, alle condizioni ed ai prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro, stabiliti dalla medesima convenzione.

Art. 25.

Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione

1. È istituito il fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione, per concedere ai comuni anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. Le anticipazioni sono rimborsate al fondo stesso utilizzando le somme ricevute dai responsabili degli abusi ovvero le somme riscosse coattivamente. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro cinque anni, la Regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene la corrispondente somma dai fondi dei capitoli del bilancio regionale che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai comuni inadempienti.

2. Il fondo è finanziato con le risorse regionali stabilite annualmente dalla legge di bilancio.

3. La Regione provvede alla gestione del fondo e stabilisce i criteri di riparto tra i comuni e le province delle risorse del fondo e le modalità di conferimento delle stesse.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo trovano applicazione per tutte le domande presentate ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), comprese quelle riferite ad opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale e su aree di proprietà degli enti pubblici territoriali.

2. Fermi restando gli effetti estintivi del reato conseguenti alla corresponsione della oblazione, secondo quanto disposto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, il rilascio da parte dei comuni del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, di seguito denominato titolo in sanatoria, è subordinato alle condizioni, ai limiti e alle modalità disposte dal presente titolo.

3. Le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dagli enti territoriali o dagli enti pubblici istituzionalmente competenti sono sanabili con le modalità, alle condizioni e nei limiti indicati dal presente titolo nonché nei casi di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2002, con esonero dal pagamento dei diritti di segreteria, della quota integrativa dell'oblazione e del contributo di costruzione e delle eventuali monetizzazioni.

4. Le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sulla edificabilità dei suoli), che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

Art. 27.

Modalità procedurali per il rilascio del titolo in sanatoria

1. Le domande relative alla definizione degli illeciti edilizi sono presentate al comune fino al 10 dicembre 2004.

2. Le domande presentate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), restano salve e sono esaminate dai comuni nell'osservanza della presente legge. E fatta salva la facoltà per gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e alla integrazione delle stesse, entro la data del 10 dicembre 2004.

3. Alla domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi sono allegati:

a) gli elaborati grafici attinenti alle opere per le quali si richiede il titolo in sanatoria, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere medesime e lo stato dei relativi lavori;

b) l'asseverazione del professionista di cui all'art. 29;

c) le attestazioni del versamento, oltre che della oblazione definita dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003:

1) dei diritti di segreteria per il rilascio dei titoli in sanatoria, di cui al comma 8 del presente articolo;

2) del contributo di costruzione e delle eventuali monetizzazioni, di cui all'art. 28;

3) della quota integrativa dell'oblazione, di cui all'art. 31.

4. La mancata presentazione entro il 10 dicembre 2004 della documentazione di cui alle lettere a) e c) del comma 3 e della asseverazione del professionista, prevista dall'art. 29, comma 1, lettera a), unitamente alla domanda relativa alla definizione dell'illecito, comporta la irricevibilità della domanda stessa. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda, può fare riserva di presentare l'asseverazione del professionista abilitato, di cui all'art. 29, comma 1, lettere b) e c), entro il 10 giugno 2005, a pena di decadenza.

5. Il contributo di costruzione e le eventuali monetizzazioni, di cui all'art. 28, possono essere rateizzate, a richiesta dell'interessato, secondo le modalità stabilite dal comune.

6. Il procedimento per il rilascio del titolo in sanatoria è definito dall'amministrazione comunale nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) i titoli in sanatoria sono rilasciati dallo sportello unico per l'edilizia entro il 31 dicembre 2006, previa verifica:

1) della completezza della documentazione presentata;

2) della completezza di quanto asseverato dal professionista abilitato, ai sensi dell'art. 29, comma 1, rispetto sia alle condizioni previste per la sanabilità delle diverse tipologie di opere sia ai requisiti igienico sanitari, di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, fatti salvi gli effetti degli eventuali esiti negativi dei controlli attuati dallo sportello unico per l'edilizia;

3) della correttezza del calcolo e dell'avvenuto versamento del contributo di costruzione, dei diritti e oneri di segreteria, della quota aggiuntiva dell'oblazione e dell'eventuale monetizzazione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

4) dell'osservanza degli adempimenti in materia fiscale previsti dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003;

b) in caso di mancata definizione del procedimento entro il termine di cui alla lettera a), l'interessato può richiedere allo sportello unico per l'edilizia di pronunciarsi entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente anche tale termine, l'interessato può fare richiesta di intervento sostitutivo alla giunta provinciale, la quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario *ad acta*, che provvede nel termine di sessanta giorni;

c) lo sportello unico svolge controlli di merito sui contenuti dell'asseverazione del professionista abilitato. Il controllo è effettuato su un campione di almeno il 20 per cento dei titoli in sanatoria rilasciati nonché in modo sistematico sugli interventi di ristrutturazione che abbiano interessato elementi strutturali dell'edificio e, per i comuni classificati sismici, sugli interventi di sopraelevazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera d);

d) nel corso dell'istruttoria della domanda, per una sola volta, lo sportello unico per l'edilizia richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari e l'integrazione della documentazione presentata, provvedendo altresì a rimuovere le irregolarità e i vizi formali riscontrati;

e) lo sportello unico per l'edilizia provvede direttamente ad acquisire dall'amministrazione competente ogni atto di assenso, comunque denominato, richiesto per il rilascio del titolo in sanatoria;

f) il titolo in sanatoria ha il valore e gli effetti del certificato di conformità edilizia e agibilità, secondo quanto dichiarato dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 29, comma 1.

7. Per assicurare un tempestivo esame delle domande di sanatoria, l'amministrazione comunale può predisporre un programma speciale di attività. Nel programma sono stabiliti le modalità di esame delle domande di sanatoria presentate e i termini massimi per la formulazione dei pareri della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Il programma può prevedere la corresponsione di incentivi straordinari ai collaboratori dell'amministrazione comunale nell'ambito di progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro. L'amministrazione comunale può richiedere il contributo conoscitivo e valutativo dell'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali.

8. Al fine di assicurare il finanziamento del programma speciale di cui al comma 7, all'istruttoria della domanda si applicano i diritti di segreteria previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle amministrazioni comunali per le medesime tipologie di opere edilizie, aumentati del 20 per cento. L'amministrazione comunale può stabilire, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la non applicazione della presente maggiorazione, definendo le modalità di rimborso delle somme versate.

Art. 28.

Contributo di costruzione e opere di urbanizzazione

1. Il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di costruzione, di cui all'art. 27 della legge regionale n. 31 del 2002, da calcolarsi:

a) nelle ipotesi di interventi di nuova costruzione e di interventi di ristrutturazione edilizia, in misura doppia rispetto a quella prevista dalla normativa regionale e comunale ovvero in misura pari alla stessa in caso di esonero dal contributo di costruzione;

b) nelle ipotesi di opere di restauro scientifico e di interventi di restauro e risanamento conservativo, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con aumento del carico urbanistico ovvero senza aumento di carico urbanistico;

c) nelle ipotesi di mutamento di destinazione d'uso senza opere, con aumento del carico urbanistico, e di aumento delle superfici utili senza opere, in misura doppia rispetto a quella definita dall'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 31 del 2002.

2. Il calcolo del contributo dovuto è effettuato dal professionista abilitato, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, scomputando l'eventuale anticipazione degli oneri di concessione, versati ai sensi dell'art. 32, commi 32 e 34, del decreto-legge n. 269 del 2003.

3. La quota aggiuntiva del contributo di costruzione è destinata prioritariamente a finanziare gli interventi e le attività di cui all'art. 21, comma 1.

4. Nei casi di interventi di nuova costruzione, nonché nei casi di aumento del carico urbanistico a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, mutamento di destinazione d'uso senza opere e aumento di superfici utili senza opere, il rilascio del titolo in sanatoria, secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35, 37 e 38, è subordinato, in assenza dei parcheggi pertinenziali e delle opere di urbanizzazione richieste dalla legge e dal piano urbanistico nella zona omogenea o nell'ambito interessato dall'intervento, al pagamento della somma corrispondente alla monetizzazione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei parcheggi pertinenziali.

5. L'amministrazione comunale può stabilire che gli interessati debbano provvedere direttamente alla realizzazione di spazi per parcheggi nella misura prevista dall'art. 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e delle opere di urbanizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione ed in luogo della monetizzazione delle aree dovuti ai sensi dei commi 1 e 4, nei seguenti casi:

a) qualora le opere siano state realizzate in lotti edificabili che non risultino pienamente urbanizzati, secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente al 31 marzo 2003;

b) qualora la zona omogenea o l'ambito territoriale interessato dall'intervento presenti una significativa carenza pregressa di opere di urbanizzazione, rispetto alla quota di standard urbanistici previsti dalla legge regionale o dal piano urbanistico.

6. Nei casi disciplinati dal comma 5, l'amministrazione comunale comunica agli interessati, entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, che il rilascio del titolo in sanatoria, secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35, 37 e 38, è subordinato all'impegno del richiedente di provvedere entro il 31 dicembre 2006 alla realizzazione di spazi per parcheggi nella misura prevista dall'art. 41-*sexies* della legge n. 1150 del 1942 e delle opere di urbanizzazione. A tale scopo i richiedenti sono altresì invitati a sottoscrivere e trasmettere al comune un apposito atto unilaterale d'obbligo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, a pena di decadenza della domanda.

7. Per gli immobili abusivi destinati ad usi commerciali, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al versamento del contributo di costruzione e all'osservanza della disciplina delle opere di urbanizzazione stabilita dalla normativa regionale in materia di urbanistica commerciale, di cui alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e alle deliberazioni del consiglio regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e n. 1410 del 29 febbraio 2000.

Art. 29.

Asseverazione del professionista

1. Ai fini del rilascio del titolo in sanatoria gli interessati trasmettono allo sportello unico per l'edilizia la dichiarazione di un professionista abilitato competente che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del codice penale:

a) l'osservanza delle condizioni richieste per la sanabilità delle diverse tipologie di abuso, a norma del presente titolo;

b) la conformità degli interventi, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 27, comma 6, lettera f), alle disposizioni legislative e alla rispettiva normativa tecnica, vigenti alla data del 31 marzo 2003, in materia:

1) igienico sanitaria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lettere b), c) e d);

2) di sicurezza statica;

3) di prevenzione degli incendi e degli infortuni;

c) nei comuni classificati sismici, la possibilità di effettuare interventi per l'adeguamento o miglioramento antisismico, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

2. Qualora in sede di definizione della domanda di sanatoria o di controlli successivi alla stessa sia accertato che la asseverazione del professionista abilitato di cui al comma 1 contenga dichiarazioni non veritiere, rilevanti ai fini del conseguimento del titolo, trova applicazione quanto disposto dall'art. 8, comma 3.

Art. 30.

Parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

1. Ai fini del rilascio del titolo in sanatoria è acquisito il parere, obbligatorio e non vincolante, della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, qualora l'opera sia stata realizzata:

a) su immobili di interesse storico architettonico, vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

b) all'interno della zona omogenea A ovvero, nei comuni provvisti dei piani elaborati ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000, del centro storico o degli insediamenti storici;

c) in aree soggette a vincolo paesaggistico o ambientale, stabilito dalla legge statale o regionale o dalle prescrizioni di piano regolatore, qualora il comune stesso sia l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

2. L'amministrazione comunale può individuare, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le ulteriori tipologie di interventi sulle quali acquisire il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

3. Il parere della commissione è formulato nei termini stabiliti dal programma speciale previsto dall'art. 27, comma 7, ovvero entro novanta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento. Trascorso tale termine, lo sportello unico per l'edilizia può provvedere sulle domande di sanatoria prescindendo dal parere della commissione.

Art. 31.

Quota integrativa dell'oblazione

1. L'oblazione da corrispondere ai fini della definizione degli illeciti edilizi, è incrementata di una quota del 10 per cento rispetto alla misura definita dalla tabella C allegata al decreto-legge n. 269 del 2003.

2. La quota integrativa di cui al comma 1 è versata alla Regione ed è destinata a finanziare il fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione di cui all'art. 25 e gli interventi e le attività di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), c), d) ed e).

3. L'attestazione del versamento della quota integrativa è presentata al comune, a norma dell'art. 27, comma 3, lettera c).

Capo II

CONDIZIONI E LIMITI AL RILASCIO DEL TITOLO IN SANATORIA

Art. 32.

Interventi non suscettibili di sanatoria

1. Fermi restando i casi di opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, non è ammesso il rilascio del titolo in sanatoria:

a) per gli interventi e per le opere per la cui realizzazione siano stati utilizzati contributi pubblici erogati successivamente al 1995 a qualunque titolo dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;

b) per gli interventi realizzati su unità abitative già oggetto di titolo in sanatoria, ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) o dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per la regolarizzazione amministrativa di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione nonché interventi di ampliamento o sopraelevazione che abbiano comportato nuove unità immobiliari.

Art. 33.

Interventi di nuova costruzione

1. In tutto il territorio della Regione non è ammesso il rilascio dei titoli in sanatoria per la costruzione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003.

2. Non è ammesso, altresì, il rilascio del titolo in sanatoria per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione di manufatti esistenti e per gli interventi di nuova costruzione di cui alle lettere g.2), g.3), g.4), g.6) e g.7) dell'allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.

3. Per gli ampliamenti e sopraelevazioni di manufatti esistenti, che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso:

a) nei soli casi di aumenti della cubatura entro il limite del 10 per cento per singola unità immobiliare e comunque per incrementi che non superino complessivamente, per l'intero edificio:

1) i 300 metri cubi, per ampliamenti e sopraelevazioni di edifici produttivi, agricoli, direzionali, commerciali, ricettivi e ricreativi;

2) i 600 metri cubi, nei casi di ampliamento e sopraelevazione di più edifici produttivi appartenenti alla medesima azienda e ubicati nello stesso comune;

3) la metà delle quote massime indicate ai punti precedenti, per ampliamenti e sopraelevazioni di edifici situati all'interno del centro storico nonché nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, come perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;

b) nei casi di aumenti della cubatura, entro il limite di 100 metri cubi, per ampliamenti e sopraelevazioni degli edifici residenziali monofamiliari e delle singole unità immobiliari facenti parte di edifici residenziali bifamiliari, fermo restando quanto previsto al punto 3) della precedente lettera a);

c) qualora non comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari;

d) qualora, nei casi di interventi di sopraelevazione, siano realizzati entro il 31 dicembre 2006 i necessari interventi di adeguamento antisismico, ai sensi della normativa tecnica sismica vigente, e il comune, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria medesimo, certifichi l'idoneità della struttura a sopportare il carico derivante dall'opera abusiva.

4. Qualora gli ampliamenti di cui al comma 3, lettera a), punto 1), riguardino edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, tali immobili sono obbligati a mantenere una destinazione d'uso non abitativa nei venti anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I limiti dimensionali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 non trovano applicazione ai fini del rilascio del titolo in sanatoria per interventi di chiusura di logge e balconi in unità immobiliari residenziali, a condizione che vengano rispettate le norme vigenti in materia igienico sanitaria.

6. Il superamento dei limiti dimensionali stabiliti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3 comporta il diniego dei titoli in sanatoria:

a) per la singola domanda di regolarizzazione, qualora l'intervento abusivo superi i limiti fissati per singole unità immobiliari;

b) per l'insieme delle domande relative ad un unico edificio, qualora il cumulo degli interventi abusivi superi il limite stabilito per interi edifici.

7. Il rilascio del titolo in sanatoria è comunque escluso per gli ampliamenti e le sopraelevazioni, qualora in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003:

a) sugli edifici di interesse storico architettonico, vincolati in base alla legge statale o regionale ovvero dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

b) nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;

c) all'interno delle aree naturali protette statali, regionali, provinciali e comunali, dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS);

d) sul demanio regionale, provinciale o comunale;

e) su ogni altra area sottoposta dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a vincolo di inedificabilità assoluta, in forza della legislazione vigente ovvero destinata ad opere e spazi pubblici ovvero destinata ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge n. 167 del 1962;

f) nelle zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrare ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania) convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 267.

8. La sanatoria di tettoie e di manufatti leggeri, nonché delle altre strutture di cui alla lettera *g.5)* dell'allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, non conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, è consentita, nell'osservanza dei limiti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, qualora non siano utilizzati come abitazione o ambienti di lavoro che prevedano la permanenza di persone, bensì come depositi, magazzini e simili, ovvero per gli usi ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003.

Art. 34.

Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Non è ammesso il rilascio del titolo in sanatoria per gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalla lettera *f)* dell'allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) non comportino aumento delle unità immobiliari, fatte salve quelle ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari;

b) rispettino i parametri minimi dimensionali fissati dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitativi dei sotto-tetti esistenti), qualora le opere comportino il recupero a fini abitativi dei sottotetti;

c) rispettino i requisiti igienico-sanitari fissati per i locali di abitazione dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) e del limite di 2,40 metri di altezza media interna utile per i locali adibiti ad abitazione;

d) non destinino ad uso abitativo i locali nei piani totalmente interrati delle costruzioni;

e) non comportino la destinazione ad altri usi dei locali riservati a parcheggio pertinenziale se non è garantita la quota minima di spazi per parcheggi stabilita dall'art. 41-*sexies* della legge n. 1150 del 1942, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).

3. Il professionista abilitato, nell'ambito della dichiarazione di cui all'art. 29, assevera altresì che le opere realizzate rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia, di cui al comma 1.

Art. 35.

Opere di restauro scientifico e interventi di restauro e risanamento conservativo

1. Nei casi di opere di restauro scientifico e di interventi di restauro e risanamento conservativo, come definiti dalle lettere *c)* e *d)* dell'allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è consentito ove ricorrano le condizioni indicate ai commi seguenti.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 interessino immobili comunque vincolati lo sportello unico per l'edilizia acquisisce il parere:

a) delle amministrazioni competenti alla tutela dei beni culturali ed ambientali diverse dal comune, per gli immobili vincolati da leggi statali o regionali;

b) della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, per gli immobili vincolati dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

3. Il parere, nei casi previsti dal comma 2, lettera *a)*, è formulato ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985; nei casi di cui al comma 2, lettera *b)*, è formulato dalla commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell'art. 30 della presente legge.

4. Il professionista abilitato, nell'ambito della dichiarazione di cui all'art. 29, assevera altresì:

a) che le opere realizzate rientrano nella nozione di restauro scientifico o di restauro e risanamento conservativo, di cui al comma 1;

b) che l'immobile interessato dall'intervento non è soggetto a vincolo ovvero quale sia la natura del vincolo stesso.

5. Ai fini del rilascio del titolo in sanatoria trova applicazione l'art. 34, comma 2.

Art. 36.

Interventi di manutenzione straordinaria e opere minori

1. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dalla lettera *b)* dell'allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è consentito a condizione che le opere non abbiano interessato elementi strutturali dell'edificio né abbiano comportato aumento delle unità immobiliari.

2. Il professionista abilitato, nell'ambito della dichiarazione prevista dall'art. 29, assevera altresì l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 e che le opere realizzate rientrano nella nozione di manutenzione straordinaria.

3. Le opere non valutabili in termini di superficie o di volume edilizio, sono sanabili purché conformi alla legislazione urbanistica vigente alla data del 31 marzo 2003.

4. La sanatoria di interventi pertinenziali, non conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, è consentita alle condizioni previste dall'art. 33, comma 8.

Art. 37.

Mutamento di destinazione d'uso e aumento delle superfici utili

1. I mutamenti di destinazione d'uso senza opere sono sanabili se conformi alla legislazione urbanistica vigente alla data del 31 marzo 2003. È necessaria altresì la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla medesima data nelle seguenti ipotesi:

a) mutamento da uso produttivo o artigianale a commerciale, per manufatti superiori a 400 mq;

b) mutamento da uso residenziale a direzionale e viceversa, per manufatti superiori a 100 mq;

c) mutamento da uso agricolo non residenziale a produttivo, artigianale o commerciale, per manufatti superiori a 200 mq;

d) mutamento dall'uso alberghiero a residenziale o commerciale, per manufatti superiori a 150 mq.

2. Nel caso in cui l'abuso edilizio consista nell'aumento senza opere delle superfici utili abitabili e riguardi singole unità immobiliari residenziali, il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso, qualora siano rispettati gli standard minimi dimensionali fissati dalla legislazione statale e regionale e dall'art. 34, comma 2, lettere b), c), d) ed e). Il pagamento degli oneri di urbanizzazione e delle somme dovute a titolo di monetizzazione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione è dovuto limitatamente alla quota di superficie utile aggiuntiva.

3. Qualora il mutamento di destinazione d'uso, che comporti aumento del carico urbanistico, sia realizzato attraverso un intervento edilizio, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato all'osservanza sia di quanto previsto dai commi 1 e 2, sia delle condizioni richieste per la sanatoria dell'intervento edilizio medesimo.

Art. 38.

Interventi conformi alla pianificazione urbanistica vigente

1. Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio ma che siano conformi alla legislazione urbanistica e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 28.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

Norma transitoria

1. I procedimenti di cui alle disposizioni del titolo IV, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le medesime disposizioni statali.

2. Le sanzioni previste dal titolo I della presente legge si applicano agli illeciti accertati a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Disapplicazione di norme statali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista:

a) dal titolo IV, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ad eccezione dei commi 2 e 3 dell'art. 29 e degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;

b) dall'art. 5 del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004.

Art. 41.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 3 dell'art. 8, il comma 8 dell'art. 10 e l'art. 25 della legge regionale n. 31 del 2002.

Art. 42.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e con i proventi della quota integrativa dell'oblazione di cui all'art. 31 della presente legge.

Art. 43.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 ottobre 2004

ERRANI

04R0649

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. 18.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(Pubblicata nel suppl. str. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 del 16 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è fissato al 31 dicembre 2004.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1 si provvede con le risorse del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, già iscritte all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

3. La giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per gli anni 2003 e 2004 agli enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli enti medesimi.

4. Lo stanziamento previsto all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 - relativo alla realizzazione di progetti a sostegno dell'occupazione inerenti lavori di interesse pubblico di competenza regionale da eseguirsi da parte dei comuni e delle comunità montane - è aumentato di € 3.000.000,00.

5. I benefici di cui alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 sono applicabili anche ai lavoratori ex-corsisti dell'ENEL utilizzati in attività di pubblica utilità sulla base di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli enti attuatori ed inseriti negli elenchi di cui all'art. 2 della legge medesima.

6. Al fine di assicurare il funzionamento degli organi e delle attività di azienda Calabria-Lavoro e l'attuazione delle politiche attive del lavoro in conformità al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 100.000,00 con allocazione all'UPB 4.3.02.03 (capitolo 43020303) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

7. La giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Ardore un contributo straordinario di € 40.000,00 - allocato all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020210) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 - per l'attuazione di un'iniziativa finalizzata al sostegno di una impresa giovanile che, svolgendo attività imprenditoriale nell'ambito dello stesso comune, più si è spesa, a proprio rischio, a presidio della legalità.

Art. 1-bis.

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi volti a contrastare il fenomeno dell'erosione delle coste, sulla base di specifici programmi approvati ai sensi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, la Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, a concedere ai comuni costieri un contributo costante poliennale per la contrazione di specifici mutui con istituti di credito abilitati, della durata massima di 25 anni.

2. L'importo massimo del contributo è pari al 75 per cento della rata di ammortamento per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ed all'80 e 85 per cento rispettivamente per i comuni aventi popolazione fino a 15.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti. Per i comuni in stato di dissesto ai sensi e per gli effetti del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli oneri concernenti il relativo mutuo, valutata la specifica situazione finanziaria, possono essere posti a totale carico della Regione.

3. La concessione dei contributi - da destinare prioritariamente ad interventi di completamento di opere già avviate e non definite - è subordinata alla definizione di uno specifico programma che individui i comuni interessati, la tipologia degli interventi ed i relativi costi, la misura e la durata del contributo costante poliennale, da approvarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa definizione dei criteri e delle direttive di attuazione ai sensi dell'art. 96 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2004 il limite di impegno complessivo di € 1.000.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030128) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Art. 2.

1. Per la realizzazione di studi e ricerche nel settore agricolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 100.000,00 allocata all'UPB 2.2.04.01 (capitolo 22040121) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

2. Al fine di incentivare la conoscenza delle «Strade del vino e dei sapori di Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 15.000,00 allocata all'UPB 2.2.04.01 (capitolo 22040123) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

3. Per il completamento e la ristrutturazione delle strutture di supporto dell'impianto di risalita di Camigliatello, la giunta regionale è autorizzata a concedere all'ARSSA - con le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni - un contributo straordinario di € 500.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040308) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

4. Al fine di consentire l'attuazione di attività di valutazione e selezione dei piani di sviluppo locale nell'ambito del programma Leader Plus, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa, a carico del bilancio regionale, di € 100.000,00, allocata all'UPB 2.6.01.01 (capitolo 26010105) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

5. In attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 6 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, i fondi per l'edilizia agevolata già attribuiti alla Regione Calabria e non utilizzati o utilizzabili per il pagamento delle obbligazioni assunte dai beneficiari ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 - allocati all'UPB 3.2.02.01 (capitoli 2322203, 2322204, 2322207, 2322209, 2322211, 2322213, 2322214, 2322217, 2322221, 2321203, 32020134, 32020135) - sono destinati, per un importo massimo di € 75.000.000,00 ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di soggetti privati che non abbiano già usufruito di analogo beneficio, diretti all'acquisto e al recupero della prima abitazione ed in possesso dei requisiti di cui al bando approvato con deliberazione della giunta regionale n. 699 del 22 settembre 2003.

6. La giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, a concedere all'ARSSA un contributo straordinario di € 460.000,00 - con allocazione all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040309) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio - destinato alla copertura dei costi della manodopera impiegata nei centri di sperimentazione dimostrativi e nei vivai.

7. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con la contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'UPB 2.2.02.01 (capitolo 5112101) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

Art. 3.

1. Al fine di garantire le prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti al numero verde antiusura, istituito con deliberazione della giunta regionale n. 8853 del 28 febbraio 1995, effettuati negli anni 2003 e 2004 per il tramite della società SEAT S.p.a. - incaricata con deliberazione di giunta regionale n. 887 del 31 ottobre 2001 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 299.201,20 con allocazione all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 12040212) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 32; comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 - relativi alle convenzioni in essere con le agenzie di stampa - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 500.000,00 con allocazione all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 12040213) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 37-ter, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 e all'art. 2-bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, il 50 per cento del valore delle aliquote del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio relative agli anni 2002 e 2003, corrisposti alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modificazioni ed integrazioni, è devoluto per l'80 per cento al comune di Crotona, per il 10 per cento al comune di Isola Capo Rizzuto, per il 5 per cento al comune di Strongoli e per il restante 5 per cento al comune di Cirò Marina, salvo diversi accordi fra la Regione e i comuni interessati. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale nei territori interessati dalle ricerche e dalle coltivazioni.

Art. 4.

1. Per la realizzazione della «Mostra Magna Græcia Archeologia di un Sapere», la giunta regionale è autorizzata a concedere nel biennio 2004-2005 all'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro un contributo straordinario di € 600.000,00, di cui € 100.000,00 nell'esercizio finanziario 2004, con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010247) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. La somma di € 75.000,00 destinata - ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 12, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 - al finanziamento delle attività della società consortile a responsabilità limitata CERERE (Centro regionale per il recupero dei centri storici calabresi), non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2003, è riprodotta nel bilancio di competenza 2004, con allocazione all'UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010110) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

3. La giunta regionale è autorizzata a concedere alla stessa società consortile CERERE un ulteriore contributo di € 100.000,00 per il finanziamento delle attività da realizzare nel corso del 2004, con allocazione alla medesima UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010110) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

4. L'autorizzazione di spesa prevista all'UPB 4.2.02.02 (capitolo 3313102) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 - relativa al finanziamento di borse di studio da assegnare a giovani laureati calabresi - è aumentata di € 500.000,00.

5. Per la progettazione di attività culturali e formative - da realizzare ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 - in collaborazione con le università statali aventi sede nella Regione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di € 100.000,00 con allocazione all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 3313119) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

6. La giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Santa Severina per il triennio 2004-2006 un contributo annuo di € 50.000,00 - con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010246) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 - finalizzato al sostegno dell'attività didattica-culturale della Libera accademia delle lingue europee ed orientali (L.A.L.E.O.), previa definizione dei criteri e delle modalità di erogazione.

7. La giunta regionale è autorizzata a concedere alla diocesi di SAME in Tanzania un contributo di € 55.000,00 - con allocazione all'UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010512) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 - finalizzato al sostegno di interventi di solidarietà a favore della popolazione locale.

Art. 5.

1. Al fine di garantire la quota di cofinanziamento a carico della Regione Calabria per la realizzazione del progetto approvato dal Ministero degli affari esteri denominato «Promozione delle nuove cinematografie dei Balcani attraverso lo sviluppo di circuiti internazionali di fruizione e valorizzazione multimediale» sulla base delle disposizioni di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 84, è autorizzata la spesa di € 250.000,00 allocata all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010245).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma si provvede con le risorse disponibili all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004, contestualmente ridotte dello stesso importo.

3. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative a contributi già concessi a carico del bilancio regionale ai comuni di Ardore e Mileto per la realizzazione di strutture sportive - i cui impegni contabili sono stati prescritti in esercizi precedenti in sede di revisione dei residui passivi in perenzione amministrativa, a seguito di comunicazione del dipartimento interessato - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 87.797,07 allocata all'UPB 5.2.02.02 (capitolo 52020204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

4. Al fine di procedere al consolidamento ed allo sviluppo delle attività promozionali e fieristiche nazionali e locali autorizzate e per la realizzazione e gestione del centro fieristico già finanziato dalla Regione Calabria a carico del Pop 94/1999, la giunta regionale, in coerenza con la legge n. 7 dell'11 gennaio 2001 avente per oggetto «Legge quadro sul settore fieristico» è autorizzata a promuovere la costituzione di una società consortile mista, pubblico-privata, partecipata dalla Regione Calabria, che subentri al consorzio artigiano, denominato Ente autonomo fiere Cosenza, con personalità giuridica pubblica, riconosciuto con le deliberazioni della giunta regionale nn. 6983/1991 e 824/1993, e attualmente in gestione commissariale straordinaria regionale.

5. Per le finalità di cui al precedente comma la giunta regionale è autorizzata a concedere alla gestione commissariale regionale in atto un contributo straordinario «*una tantum*» di € 1.000.000,00, da destinare al pagamento delle passività maturate dall'Ente autonomo fiere Cosenza per lo svolgimento delle attività fieristiche nazionali e locali nel periodo 2001-2003, nonché alla costituzione della società pubblico-privata subentrante, con allocazione all'UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030203) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004, contestualmente ridotte dello stesso importo.

Art. 6.

1. Per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza stradale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 100.000,00 allocata all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010230) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

2. Per l'attuazione di una campagna promozionale educativa volta alla prevenzione degli incidenti stradali dovuti all'uso di droghe ed alcolici è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 50.000,00 allocata all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010231) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

3. Al fine di contribuire alla copertura dei costi derivanti dalle misure adottate per la protezione dei passeggeri danneggiati dalla chiusura dell'Aeroporto «Tito Minniti» di Reggio Calabria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 150.000,00 allocata all'UPB 2.3.04.01 (capitolo 23040102).

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 3 si provvede mediante contestuale riduzione dello stanziamento di cui alla stessa UPB 2.3.04.01 (capitolo, 6133205).

Art. 7.

1. L'autorizzazione di spesa prevista all'UPB 3.2.04.02 (capitolo 2141201) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 - relativa alla realizzazione di opere di pronto intervento per calamità naturali - è aumentata di € 1.500.000,00.

2. Al fine di garantire il completamento degli interventi di ricostruzione, riattamento e ripristino di fabbricati del comune di Bova distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978 - già autorizzati con l'art. 4, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3 e non ancora finanziati con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 394 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 250.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.04.02 (capitolo 32040246) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

3. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative al contributo già concesso a carico del POP turismo, Sub misura 3.1.1, al comune di Soveria Simeri per l'attuazione di una area attrezzata per il tempo libero - il cui impegno giuridicamente vincolante, nei confronti dello stesso comune è stato regolarmente assunto entro il 31 dicembre 1999 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 37.124,02 allocata all'UPB 2.2.01.03 (capitolo 22010315) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

4. Al fine di provvedere alla manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 150.000,00 allocata all'UPB 2.3.02.01 (capitolo 2121101) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

Art. 8.

1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale del «Consorzio mercato agricolo alimentare Calabria - Co.M.A.C. S.r.l.» nella misura massima della partecipazione detenuta (63,96%), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 1.300.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020410) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

2. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente primo comma, previa acquisizione del piano aziendale e di risanamento formalizzato dagli organi societari dello stesso consorzio.

3. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale del «Consorzio mercato agricolo alimentare Calabria - COMALCA S.c.r.l.» nella misura massima della partecipazione detenuta (35,36%), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 1.300.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020411) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

4. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente terzo comma, previa acquisizione del piano aziendale e di risanamento formalizzato dagli organi societari dello stesso consorzio.

5. Al fine di incrementare la partecipazione della Regione Calabria al capitale sociale della società «Sviluppo Calabria S.c.p.a.» fino ad un massimo del 25% è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 500.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020409) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

6. La giunta regionale è autorizzata compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente quinto comma.

7. Per la partecipazione della Regione Calabria al consorzio «Legalità e sviluppo Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 15.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020412) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

8. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente settimo comma.

9. La Regione è autorizzata a trasferire, al valore nominale, alla provincia di Reggio Calabria la propria quota di partecipazione al capitale sociale della «Locride sviluppo S.p.a.» corrispondente a numero mille azioni del valore nominale di € 51,64 ciascuna.

10. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente nono comma.

11. Lo stanziamento di € 500.000,00 - previsto all'art. 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 non utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2003 - è riprodotto nel bilancio di competenza 2004 con allocazione all'UPB 4.3.02.05 (capitolo 43020504) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede con la contestuale riduzione di pari importo del capitolo 43020503 allocato nella stessa UPB 4.3.02.05.

Art. 8-bis.

1. Per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 14 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 7.250.000,00 con accantonamento nell'apposito fondo di riserva appositamente costituito nell'UPB. 8.2.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

2. La somma di cui al precedente comma è destinata al finanziamento di specifici programmi definiti dal consiglio regionale, da approvarsi con apposite deliberazioni della giunta regionale predisposte dal dipartimento «Bilancio e programmazione finanziaria» entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e al bilancio pluriennale 2004-2006 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO

Art. 10.

1. All'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

«5. Per il conseguimento degli obiettivi assegnati all'avvocatura regionale, la giunta regionale può delegare il dirigente responsabile ad adottare i provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione Calabria in materia di liti attive e passive. Per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, il dirigente medesimo propone alla giunta regionale l'adozione dei relativi provvedimenti.»

2. All'art. 28, comma 2, lettera a), ultimo capoverso le parole «... in giudizio ...» sono soppresse.

3. Per garantire la funzionalità dei dipartimenti fino alla copertura dei posti vacanti mediante espletamento di un concorso pubblico, la giunta regionale è autorizzata a conferire incarichi di dirigente di servizio a dipendenti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale appartenenti ai ruoli della giunta regionale in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza ed in servizio da almeno due anni nel dipartimento nell'ambito del quale i medesimi incarichi sono conferiti. I suddetti incarichi hanno durata massima annuale e possono essere rinnovati.

4. All'art. 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7, le parole «...Settore bilancio, programmazione finanziaria e patrimonio...», sono sostituite dalle seguenti «... Settore ragioneria generale...».

5. All'art. 2, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 1, le parole «30 luglio» sono sostituite dalle parole «15 settembre».

Art. 10-bis.

1. In deroga alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, per motivate esigenze e/o per particolari professionalità, è consentito procedere a comandi e/o trasferimenti di personale proveniente da altri enti pubblici nel limite massimo del 3% delle dotazioni organiche del consiglio e della giunta regionale, con precedenza alle unità lavorative che abbiano prestato o siano in servizio, a qualunque titolo, presso il consiglio o la giunta regionale medesimi.

2. Il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui alla tabella del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 proveniente dall'agenzia dell'impiego di cui all'art. 14 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, è inquadrato nella dotazione organica della giunta regionale nelle categorie corrispondenti a quelle previste nel vigente C.C.N.L. del compartimento regioni-autonomie locali, con mantenimento della pregressa anzianità di servizio e della posizione retributiva già maturata. Il personale con la qualifica di esperto è inquadrato nella categoria D3, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. La giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari per la definizione della posizione del personale di cui all'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria n. 1986 del 6 agosto 2002.

4. All'art. 3, comma 4 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche: - le parole da «... di età...» a «...reclutamento...» sono soppresse - le parole da «... e che abbiano ...» fino a «... internazionali» sono sostituite dalle seguenti «... da inquadrare nella categoria D3 ex ottava qualifica funzionale.»

Art. 10-ter.

1. Il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, così come sostituito dall'art. 1-*quater*, comma 1, terzo trattino della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 è sostituito dal seguente: «Le misure degli assegni vitalizi in godimento, sia diretti che di reversibilità, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate sulla base della indennità di carica spettante al consigliere regionale nel mese di gennaio dell'anno di riferimento.»

2. L'art. 13, comma 3, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 deve intendersi nel senso che l'inclusione delle parole «il presidente del collegio dei revisori dei conti» dopo le parole «i presidenti delle commissioni» omologa in via analogica il collegio dei revisori dei conti alle modalità di composizione previste per le commissioni permanenti e speciali.

Art. 11.

1. La spesa autorizzata all'U.P.B. 2.2.01.03 (capitolo 22010314) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 è destinata, nel rispetto del limite massimo consentito dall'Unione europea per gli aiuti alle P.M.I., a sostenere investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento, innovazione tecnologica e messa in sicurezza di impianti a fune nelle aree montane a spiccata vocazione turistica.

2. La giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge attiva le procedure di evidenza pubblica, rivolte ad enti pubblici e soggetti privati, per la selezione dei progetti finanziabili.

3. Nel caso di enti pubblici e/o enti strumentali degli stessi, la giunta regionale può concedere ulteriori contributi a copertura della quota di cofinanziamento anche a valore sulle risorse trasferite alla Regione Calabria dal Fondo nazionale per la montagna ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

4. Ai fini del miglioramento della propria struttura patrimoniale, la FINCALABRA S.p.a. è autorizzata ad aumentare il proprio capitale sociale mediante l'utilizzo dei fondi già assegnati con le leggi regionali 25 agosto 1987, n. 26, 12 agosto 1996, n. 24, 23 dicembre 1996, n. 39, 22 settembre 1998, n. 10, 22 dicembre 1998, n. 14, 3 marzo 2000, n. 8, 28 agosto 2000, n. 14, 22 maggio 2002, n. 23 per la parte non finalizzata alla concessione di contributi in conto capitale e/o in conto interessi, nonché di quelli assegnati dalla giunta regionale con proprie deliberazioni e finalizzati alla concessione di prestiti partecipativi, ad operazioni di venture capital, alla costituzione di fondi di garanzia, purché non derivanti da specifici finanziamenti relativi al Programma operativo regionale 2000-2006.

5. Al fine di evitare interruzioni nella erogazione degli aiuti alle P.M.I. operanti nei settori industria, turismo, commercio e artigianato, la Regione Calabria - Dipartimento attività produttive - è autorizzata a rinnovare, fino alla scadenza dei termini fissati dai regolamenti dell'Unione europea per la rendicontazione della spesa relativa al Programma operativo regionale 2000-2006, le convenzioni in cui la Regione è subentrata ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relative agli interventi cofinanziati a valere sulle Misure 4.1 e 4.2 del POR Calabria 2000-2006, ivi inclusi quelli relativi alla programmazione negoziata attuata dalla Regione.

6. I termini per la presentazione delle domande di acquisto degli alloggi inseriti nei piani di vendita di cui all'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 sono riaperti per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma.

7. Alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 22 recante «Istituzione dell'albo regionale delle società di mutuo soccorso» sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

all'art. 5, comma 1, è aggiunto il seguente punto:

«c) contributo per la partecipazione alle spese di costruzione e/o manutenzione dei colombai sociali nelle aree cimiteriali su suoli detenuti dalle Associazioni di mutuo soccorso in proprietà o sulla base di diritti di superficie.»;

all'art. 5, comma 2, è aggiunto il seguente punto:

«I contributi di cui alla lettera c) possono essere concessi in misura massima pari al 50% delle spese documentate e fino ad un massimo di € 25.000,00».

8. All'art. 4, lettera f) della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, le parole da «... che siano ...» a «... integrazioni.» sono soppresse.

Art. 12.

1. All'art. 27 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 recante «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

al comma 1 le parole «...alla Regione Calabria...» sono sostituite con le parole: «...all'ARDIS territorialmente competente...»;

il comma 2 è così sostituito: «Il gettito della tassa regionale destinato per intero alla concessione di borse di studio ex art. 3, comma 23, della legge n. 549/1995 deve essere versato direttamente all'ARDIS territorialmente competente e trova riferimento in apposito capitolo del bilancio dell'ARDIS medesima.»;

al comma 5 le parole «... tra Regione...» sono sostituite con le parole «...tra le ARDIS...».

2. Le disposizioni di cui al precedente comma entrano in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

3. Per la gestione del patrimonio bibliotecario e l'erogazione dei relativi servizi nonché per la promozione e valorizzazione dei beni culturali, la giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito organismo che utilizzi in modo organico e permanente le risorse strutturali, umane e finanziarie destinate a tali finalità.

4. All'art. 1, comma 1 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 dopo le parole: «...scuole, istituti o facoltà...» sono aggiunte le seguenti parole: «...nonché di fondazioni, associazioni culturali senza fini di lucro, ONLUS che hanno tra le finalità statutarie la divulgazione della cultura della legalità, la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile, oltre che il recupero dei soggetti che si trovano in stato di restrizione della libertà...».

5. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, dopo le parole «...Conservatori di musica...» sono aggiunte le parole «...e il Politecnico «Scientia e Ars» di Vibo Valentia».

6. All'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è inserito il seguente quinto alinea:

«Italo Falcomatà» con sede nel comune di Reggio Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali e della medicina per la crescita culturale e sociale della collettività e per incrementare lo sviluppo scientifico nel campo della lotta alle leucemie».

Art. 12-bis.

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche e variazioni:

il comma 2 dell'art. 4, è così sostituito: «Le aziende devono essere anche produttrici di latte e registrate a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997.»

all'art. 5, comma 3:

la parola «...semestralmente...» è sostituita dalle parole «...di volta in volta...»;

dopo la parola «...Regione» sono inserite le parole «...per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prodotti tradizionali»;

è inserito il seguente art. 6-bis: «Le aziende di cui alla presente legge devono attuare un protocollo in autocontrollo semplificato per garantire la gestione igienico-sanitaria della propria filiera produttiva al fine di assicurare la specificità del prodotto finito.».

2. All'art. 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 le parole «...ai comuni sedi di strutture...», sono sostituite dalle parole «...al Dipartimento regionale competente per i servizi sociali...» e dopo le parole «...riconosciuti...» sono inserite le parole «...in base all'art. 2 della presente legge...».

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO IN MATERIA SANITARIA

Art. 13.

1. Fino all'esitazione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso per tutto il territorio regionale e, comunque non oltre il 31 gennaio 2005, la gestione del servizio di elisoccorso di Cosenza e Locri è assicurato nei modi, forme e condizioni allo stato vigenti.

Art. 14.

1. Al piano regionale della salute approvato con legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 e pubblicato nel suppl. str. del 20 marzo 2004, n. 3 al *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 relative al fabbisogno teorico di posti letto ed ai posti letto assegnati alle aziende ospedaliere e sanitarie, inserite rispettivamente alle pagine 92, 93 e 94 dei suppl. str. sono sostituite rispettivamente dalle tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 allegate alla presente legge;

b) al paragrafo intitolato «Autorizzazione» inserito alla pagina 111 del suppl. str., dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente «Nei limiti del fabbisogno, e consentito, nell'ambito dello stesso comune, il trasferimento in altra sede della struttura già autorizzata ovvero accreditate sempre che permanga il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, previa attestazione di carenza da parte dell'azienda sanitaria competente. È, altresì, consentita la fusione di più soggetti già accreditati sempre che permanga il possesso dei requisiti.»;

c) al paragrafo intitolato «C. Aspettativa dell'utenza» inserito a pagina 113 del suppl. str. dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: «Nei limiti del fabbisogno, sono fatte salve, secondo le modalità preesistenti, le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture finalizzate alla tutela della salute mentale. Il fabbisogno di residenzialità è individuato nel rapporto percentuale dello 0,30 per mille abitanti su base complessiva regionale. Il riferito fabbisogno è comprensivo dei posti letto attualmente accreditati presso le case di cura neuropsichiatriche i quali, nel limite del 50% dell'attuale dotazione, dovranno essere riconvertiti, entro diciotto mesi dall'approvazione della presente legge, secondo la tipologia individuata nella direttiva approvata dalla giunta regionale con delibera n. 477 del 13 luglio 2004, a pena di decadenza della relativa autorizzazione. Nei limiti del fabbisogno pari a 3,25 posti ogni mille abitanti su base complessiva regionale, con le modalità previste dalla legge preesistente, possono essere autorizzate ed accreditate senza limiti territoriali strutture finalizzate alla riabilitazione estensiva territoriale e domiciliare.».

Art. 15.

1. Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie che esercitano attività libero professionale, soggetti ad autorizzazione sanitaria in base alle disposizioni vigenti, ed operanti alla data del 31 dicembre 2003, sono provvisoriamente autorizzati. Tali strutture devono adeguarsi ai requisiti previsti per la concessione dell'autorizzazione, a pena di decadenza, entro i termini sottoindicati:

tre anni per quanto riguarda i requisiti strutturali e tecnologici; due anni per quanto riguarda i requisiti organizzativi.

2. I professionisti interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, denuncia di attività all'azienda sanitaria di appartenenza nonché al dipartimento sanità della Regione corredata da idonea documentazione attestante l'esercizio dell'attività alla data del 31 dicembre 2003.

3. Fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da definirsi sulla base degli standards indicati dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, non possono essere rilasciati accreditamenti, fatte salve le fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalla legge regionale n. 8/2003 così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 30/2003, le cui strutture interessate si intendono avere titolo, in base alle predette disposizioni, all'autorizzazione, ove sprovviste, ed all'accredimento.

Art. 16.

1. Il termine di cui all'art. 17, comma 7, della legge regionale 19 marzo 2004 n. 11 «Piano regionale per la salute 2004-2006» è prorogato al 30 settembre 2004.

Art. 17.

1. Al fine di non disperdere l'esperienza maturata dal progetto sistema di assistenza integrata per disabili (SAID) il dipartimento sanità, nell'ambito del fabbisogno individuato dal P.R.S., procede alla assegnazione dei posti letto di R.S.A. per disabili necessari al pieno superamento della fase sperimentale senza tener conto del parametro territoriale di suddivisione dei posti letto.

Art. 18.

1. Al fine di soddisfare i bisogni assistenziali dei pazienti ospiti presso l'istituto Papa Giovanni XXIII la giunta regionale è autorizzata a disporre la riconversione dell'accredimento in essere anche, ove occorra, in deroga ai limiti di fabbisogno individuati dal piano regionale per la salute, tenuto conto della problematica riferita ai livelli occupazionali da definire in concertazione tra l'istituto e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. L'istituto, a pena di decadenza dall'autorizzazione, dovrà adeguare la struttura alla normativa vigente entro diciotto mesi dall'autorizzata riconversione.

3. La giunta regionale, anche nella prospettiva del pieno risanamento della gestione dell'istituto Papa Giovanni XXIII, può autorizzare, previa concertazione con le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, la cessione a privati delle attività socio-sanitarie accreditate gestite dalla fondazione.

Art. 19.

1. La gestione del servizio dell'anagrafe zootecnica - sul territorio calabrese, da attuarsi in conformità ai decreti interministeriali 31 gennaio 2002 e 7 giugno 2002, è espletata da un unico soggetto attuatore costituito da una società a totale capitale pubblico detenuto a maggioranza dalla Regione Calabria, direttamente o attraverso l'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA).

2. Il servizio sarà disciplinato da apposito contratto approvato dalla giunta regionale, su proposta dei dipartimenti all'agricoltura e alla sanità. Dalla data di affidamento del servizio mediante stipula di contratto ai sensi della presente legge, decadono tutti i rapporti e contratti in essere con soggetti diversi.

Art. 20.

1. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 30 restano valide anche per l'esercizio finanziario 2005.

Art. 21.

1. Alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, comma 4, le parole «...dalla commissione tecnico consultiva di cui al successivo art. 29 della presente legge...» sono sostituite dalle parole «... dal Dipartimento alla sanità...»;

b) all'art. 8, comma 7, le parole «...la giunta regionale...» sono sostituite dalle parole «...il Dipartimento alla sanità...».

c) all'art. 9, comma 2, le parole «...sentita la commissione tecnico consultiva di cui al successivo art. 29...» è sostituita dalle seguenti «...sentito il Dipartimento alla sanità...».

d) all'art. 12:

al comma 1, punto 3 dopo la parola «...diplomato...» aggiungere le parole «...o un laureato in scienze biologiche»;

al comma 3, lettera c), le parole «...munito dei requisiti indicati al punto 1) del presente articolo...» sono sostituite dalle seguenti «...o in biologia...»;

al comma 4, le parole «...con i requisiti richiesti per la direzione della relativa branca specialistica...», sono sostituite dalle seguenti «...in medicina e chirurgia o in biologia...»;

e) all'art. 25, comma 1, dopo la parola «...laboratori...» sono aggiunte le parole «e provvede ad aggiornare almeno ogni due anni l'elenco delle attrezzature di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge e l'elenco degli esami riportati negli allegati A e B della presente legge».

f) all'art. 26:

al comma 1, le parole «...la giunta regionale...» sono sostituite dalle seguenti «...il Dipartimento alla sanità...»;

le parole «...dalla commissione tecnica di cui al successivo art. 29...» sono sostituite dalle seguenti «...dal Dipartimento alla sanità...»;

g) all'art. 27, comma 6:

le parole «...il presidente della giunta regionale...» sono sostituite dalle parole «...il Dipartimento alla sanità...»;

ove ricorrono, le parole «...tecnico consultiva di cui al successivo art. 29...» sono sostituite dalle parole «...di vigilanza dell'ASL competente per territorio...»;

le parole «...la giunta regionale...» sono sostituite dalle parole «...il Dipartimento alla sanità...»

Art. 22.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal n. 1 al n. 8, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 30 valgono anche per l'esercizio finanziario 2005.

Art. 23.

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 11 agosto 2004

(Omissis).

CHIARAVALLI

04R0519

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 1 2 1 8 *

€ 1,60